

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 177<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1977

Presidenza del vice presidente CARRARO,  
indi del vice presidente VALORI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

###### Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 7678, 7679  
VENANZI (PCI), relatore . . . . . 7678, 7679

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (4-14 ottobre 1977) . . . . . 7689

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione . . . . . 7647

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 7647  
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 7647  
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . . 7647

##### Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata

a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con Allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 » (337):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . Pag. 7673  
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore . . . . . 7673

« Accettazione ed esecuzione del Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973 » (503):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7674  
PECORARO (DC), relatore . . . . . 7674

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 » (517):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7675  
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore . . . . . 7674

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976 » (573):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . Pag. 7675  
PECORARO (DC), relatore . . . . . 7675

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 » (739) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7676  
ORLANDO (DC), relatore . . . . . 7676

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974 » (741) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7677  
ORLANDO (DC), relatore . . . . . 7677

**Discussione:**

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio » (235), d'iniziativa del senatore Basadonna e di altri senatori;

« Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio » (256), d'iniziativa del senatore Romagnoli Caretoni Tullia e di altri senatori;

« Norme per l'assistenza sanitaria e per il trattamento previdenziale al coniuge divorziato » (403), d'iniziativa del senatore Minnocci e di altri senatori;

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica » (682), d'iniziativa del senatore Balbo.

**Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:** « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio »:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 7648 e passim  
BALBO (Misto-PLI) . . . . . 7650  
BASADONNA (DN-CD) . . . . . 7648  
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . 7663  
e passim  
CARRARO (DC) . . . . . 7670  
GUARINO (Sin. Ind.) . . . . . 7657, 7671  
MINNOCCI (PSI) . . . . . 7654  
NENCIONI (DN-CD) . . . . . 7656  
PAZIENZA (DN-CD) . . . . . 7672  
PETRELLA (PCI) . . . . . 7651, 7670  
ROSI (DC) . . . . . 7661  
SCHIANO (DC) . . . . . 7666  
TEDESCO Tatò Giglia (PCI), relatore 7661 e passim

**Discussione e approvazione:**

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975 » (742) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7678  
RAPPOSELLI (PCI) . . . . . 7678  
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore . . . . . 7678

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 7690, 7691  
Interrogazioni da svolgere in Commissione 7698

**Svolgimento:**

BALBO (Misto-PLI) . . . . . 7679  
\* RAPPOSELLI (PCI) . . . . . 7682, 7688  
ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . . 7679, 7684

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 4 OTTOBRE 1977 . . . . . 7698**

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (20 settembre-30 novembre 1977)**

Integrazioni . . . . . 7689

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del vice presidente CARRARO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**BALBO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

**PRESIDENTE.** Il senatore Ruffino è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in sostituzione del senatore Carollo, dimissionario.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Misure urgenti per l'editoria » (909).

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

**BUSSETI.** — « Modifiche all'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente effettivo » (910).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Misure urgenti per l'editoria » (909), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente* (Difesa):

« Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite » (887), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Istituzione di un diritto di accisa sul biossido di titanio » (888), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione.

### Discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio** » (235), d'iniziativa del senatore Basadonna e di altri senatori; « **Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** » (256), d'iniziativa del senatore Romagnoli Caretoni Tullia e di altri senatori; « **Norme per l'assistenza sanitaria e per il trattamento previdenziale al coniuge divorziato** » (403), d'iniziativa del senatore Minnocci

e di altri senatori; « **Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica** » (682), d'iniziativa del senatore Balbo.

**Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio »**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio », di iniziativa dei senatori Basadonna, Nencioni, Gatti e Manno, « Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio », d'iniziativa dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Tedesco Tatò Giglia, Conterno degli Abbati Anna Maria, Gherbez Gabriella, Lucchi Giovanna, Mafai De Pasquale Simona, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Squarcialupi Vera Liliana e Talassi Giorgi Renata, « Norme per l'assistenza sanitaria e per il trattamento previdenziale al coniuge divorziato », d'iniziativa dei senatori Minnocci, Ferralasco e Luzzato Carpi, e « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica », d'iniziativa del senatore Balbo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito a formulare alcune brevi considerazioni sul presente disegno di legge destinato alla modifica ed alla integrazione di alcune norme in materia di assistenza sanitaria e di trattamento previ-

denziale della legge n. 898, relativa ai casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Esso deriva da un riesame di queste norme suggerito da alcune proposte di legge, una delle quali è stata presentata da me e da altri colleghi a nome del Gruppo di democrazia nazionale. Dopo una approfondita e dotta analisi compiuta dalla Commissione di merito di cui fa parte il senatore Pazienza per Democrazia nazionale, con l'ausilio di un'apposita Sottocommissione, di cui ha fatto parte per lo stesso Gruppo il senatore Nencioni, si è poi proceduto alla stesura di un testo unificato della legge, approvato all'unanimità, interpretando gli aspetti salienti delle varie proposte, come è stato illustrato dalla senatrice Tedesco Tatò nella sua sintetica e lucida relazione.

Forse questa legge non troverà il gradimento di quanti si attendevano un più ampio riconoscimento delle aspirazioni del coniuge economicamente più debole, considerati anche i danni che, alcune volte, in conseguenza della legge n. 898 egli ha riportato; ma bisogna riconoscere che non è stato compito facile conciliare i fini della legge con l'interpretazione prevalente di alcune norme del codice civile e con l'esigenza di giungere ad un testo che, nei limiti del possibile, non prestasse il fianco a critiche che ne avrebbero potuto ostacolare il cammino.

Certo, se fosse stato già in vigore un regime assistenziale e previdenziale più avanzato, all'altezza di un paese moderno; se, come afferma la senatrice Tedesco Tatò nella sua relazione, si fosse compiuto un maggior cammino sulla strada della modificazione della condizione sociale della donna e se anche le prospettive economiche generali non fossero così gravi, forse non sarebbe sorta l'esigenza così viva, così pressante di promuovere una legge come quella in esame. Non è senza significato che le situazioni più penose di natura economica, in conseguenza del divorzio, si siano lamentate nelle aree economicamente più depresse, come risulta da alcuni sondaggi statistici. Basti pensare che un tempo in alcune zone del Sud la donna, fedele ad un senso antico della famiglia, nell'andare a nozze, se svolgeva un'attività, non esitava

ad abbandonarla per dedicarsi interamente al suo uomo ed ai suoi figli. E quando, come a volte è accaduto, il consorte l'ha lasciata, si è vista spesso costretta dall'esiguità dell'assegno o dalla scomparsa dell'ex marito ad andare alla ricerca di un impiego per assicurarsi comunque un guadagno; mentre, se avesse continuato il suo lavoro di quando era nubile, dando necessariamente di meno alla famiglia, avrebbe potuto guardare con minore preoccupazione all'avvenire.

Se si considera quanto sia difficile trovare oggi lavoro per un giovane, non si può non riconoscere come questa possibilità per una donna anziana sia del tutto illusoria. Se queste donne avessero saputo del rischio che correivano non avrebbero certo lasciato l'impiego e, se lo avessero fatto, avrebbero pensato a mettere qualche cosa da parte.

La situazione è diversa per le donne che hanno contratto matrimonio in epoca successiva all'entrata in vigore della legge numero 898 perchè sanno bene il destino che le attende e possono provvedere in tempo, se ne hanno bisogno, ad inserirsi nel mondo del lavoro, se già non lo siano, per fronteggiare le conseguenze del divorzio.

Da queste considerazioni è nata l'idea, sostenuta dall'associazione per la difesa delle donne divorziate, di una normativa differenziata in materia assistenziale e previdenziale che tenga conto appunto della diversità di situazioni tra i matrimoni contratti in tempi di sicura indissolubilità e quelli contratti in epoca successiva all'approvazione della legge n. 898. Questa associazione sostiene anche altri principi ampiamente giustificati sul piano umano e sociale che meritano ogni solidarietà ma che ovviamente non potevano trovare accoglimento in questa sede: potrebbero comunque essere oggetto di altra proposta. Il disegno di legge in esame si propone di eliminare le carenze più gravi in materia sociale e previdenziale esistenti nella legge n. 898 che, bisogna riconoscerlo, non assicura una adeguata tutela al coniuge divorziato più debole. Come è ben noto, lo priva della assistenza sanitaria, gli attribuisce una quota della pensione di reversibilità solo se l'obbligato è convolato a nuove nozze, prevede la cessazione dell'assegno pe-

riodico corrisposto all'ex coniuge con la morte dell'obbligato quasi che con un tale evento venissero meno le condizioni obiettive che avevano indotto il tribunale a disporre la somministrazione. La legge in esame, anche in adempimento agli impegni assunti dai sostenitori del divorzio durante la campagna per il referendum, colma in parte questi vuoti: assicura l'assistenza sanitaria all'ex coniuge se non ne ha diritto per altro titolo, gli riconosce la pensione di reversibilità anche in mancanza di susseguenti matrimoni o di premorienza del nuovo coniuge affidando al tribunale, a mio avviso opportunamente, qualora vi sia coniuge superstite, la determinazione quantitativa delle quote, data la complessa casistica che può presentarsi in tale eventualità e la difficoltà di determinare per legge le aliquote come da alcuni parti viene suggerito. Infine riconosce all'ex coniuge il diritto, qualora versi in condizioni di bisogno, alla somministrazione di somme periodiche di cui già usufruiva prima del decesso dell'obbligato, proporzionalmente all'entità del patrimonio ereditato e alle condizioni economiche degli eredi, secondo le decisioni del tribunale. È una norma che soddisfa il principio di umanità perchè viene incontro alle situazioni più gravi di bisogno, ma risponde meno ad un principio di giustizia secondo il quale per la determinazione dell'assegno dopo il decesso dell'obbligato dovevano valere gli stessi motivi in base ai quali l'assegno venne determinato all'atto dello scioglimento del vincolo. La soluzione adottata nel testo unificato trova giustificazione nello spirito che ha ispirato la legge n. 898 quando prevede la possibilità della pensione, come ha osservato l'onorevole relatore; l'altra soluzione ripropone il diritto, a mio avviso fondato, dell'ex coniuge ad inserirsi nell'ambito successorio, anche se in contrasto con una interpretazione prevalente secondo la quale con lo scioglimento del vincolo matrimoniale si pone fine ad ogni rapporto tra i coniugi determinando nel contempo la conclusione di ogni diritto successorio.

La proposta di legge presentata a suo tempo dal mio Gruppo è suggerita da un'inter-

pretazione di alcune norme del codice civile diversa da quella adottata e a mio avviso più aderente forse allo spirito del nuovo diritto di famiglia, con il quale la donna compie un notevole passo avanti, sostenendo che all'ex coniuge superstite, al quale non sia addebitabile lo scioglimento del vincolo matrimoniale, debbano essere conservati i diritti successori previsti dagli articoli 581, 582, 583 del codice civile.

Ho semplicemente accennato a questo ultimo tema senza alcun proposito di voler allargare ad esso la discussione anche perchè la soluzione adottata ha raccolto la unanime approvazione di tutti i Gruppi, compreso quello al quale appartengo e a nome del quale i senatori Nencioni e Pazienza hanno attivamente ad essa concorso. Ma per quanto riguarda l'assegno questo deve assumere il requisito di vero e proprio diritto successorio gravante sull'asse ereditario.

D'altra parte, quella in esame è una proposta di legge che si propone prevalentemente di venire incontro ai casi più bisognosi, soprattutto a quelle situazioni disperate di donne senza assistenza sanitaria e senza mezzi di sussistenza per la scomparsa dell'ex coniuge e, qualche volta, senza nessuno al mondo che possa dar loro una mano.

Bisogna riconoscere che si è atteso troppo tempo per accorgersi di questi drammi e per tentare di porvi rimedio con questa legge. Vorrei anche aggiungere, per coloro i quali ritengono che con questa legge si determinerà una flessione nel numero dei divorzi, che essi, a mio avviso, sono in errore, perchè, se i divorzi non hanno raggiunto in passato il livello che si temeva dopo l'approvazione della legge n. 898, ciò si è verificato anche perchè il trattamento economico ed assistenziale previsto per il coniuge più debole lo induceva a rinunciare all'esercizio di questo suo diritto.

Mi limito a queste modeste ed inadeguate considerazioni in una materia così delicata, alla quale ho osato avvicinarmi spinto soltanto da motivi di solidarietà umana, non avendo in essa specifica competenza. Provvederanno dopo di me i senatori Nencioni e Pazienza — tanto più di me esperti in que-

sta disciplina — ad approfondire, a nome del Gruppo della democrazia nazionale, i temi di natura giuridica. Ma penso che questo, più che il momento della ragione e della dottrina, sia il momento del cuore e della solidarietà. È significativa a questo proposito l'unanimità raggiunta nella Commissione di merito su questo testo, dopo lungo e dotto dibattito, partendo a volte da posizioni contrastanti. Concludo esprimendo l'augurio che l'Assemblea voglia accogliere l'invito del relatore ad approvare questo provvedimento legislativo, e possibilmente a perfezionarlo, essendo atteso da molti nel paese, come un atto doveroso di umanità e di giustizia.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

**B A L B O .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i primi due anni di applicazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sullo scioglimento e sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno posto in luce alcune lacune della legge stessa, che meritano di essere colmate per evidenti ragioni di equità.

Una di tali lacune consiste nella cessazione della somministrazione di qualsiasi assegno a favore del coniuge, cui il giudice abbia riconosciuto tale diritto ai sensi dell'articolo 5 della legge, in caso di morte del coniuge obbligato alla suddetta somministrazione e qualora non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 9 della legge stessa.

Si tratta di un caso particolarmente meritevole di considerazione soprattutto quando il ricorso alla legge n. 898 del 1° dicembre 1970 sia promosso da coniugi le cui risorse consistano essenzialmente in redditi di lavoro o nella pensione.

Infatti, le vigenti norme previdenziali escludono dal beneficio della pensione di reversibilità il coniuge che abbia perduto tale qualifica a seguito di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tal caso, pertanto, alla morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno, l'altro coniuge rischia di rimanere privo di ogni risorsa per il suo sostentamento, ancorchè in età non più lavorativa.

Tale situazione appare manifestamente iniqua. In primo luogo, perchè l'assegno disposto dal tribunale non può intendersi come penalità a carico del coniuge obbligato, ma deve intendersi come una garanzia per l'altro coniuge.

Prova ne sia il fatto che l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede la cessazione dell'obbligo solo se il beneficiario passa a nuove nozze.

Ed è intuitivo che se ciò non si verifica, col passare degli anni, in età matura, di norma, il bisogno di mezzi economici non diminuisce ma aumenta.

In secondo luogo, perchè l'assegno viene disposto dal tribunale sia in base alle sostanze e ai redditi dell'obbligato, sia soprattutto tenendo conto delle condizioni economiche dell'altro coniuge e dell'apporto dato da questo alla formazione del patrimonio di entrambi.

Ed alla morte del coniuge obbligato non vengono meno automaticamente le condizioni obiettive del coniuge superstite che avevano motivato la decisione del tribunale.

Il giudice nella determinazione dell'assegno deve considerare non soltanto il contributo che sotto riflessi prettamente economici i coniugi abbiano dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ma deve riconoscere particolare rilevanza anche al contributo personale che il coniuge incolpevole ha dato alla famiglia dedicandosi interamente ed esclusivamente ad essa con totale rinuncia allo svolgimento di qualsiasi attività retributiva che sarebbe stata idonea ad assicurare un più sereno avvenire.

Venga pertanto garantita al coniuge divorziato superstite almeno una adeguata parte della pensione di cui avrebbe beneficiato qualora il matrimonio non fosse stato sciolto.

Un'altra lacuna della legge del 1970, n. 898, cui l'iniziativa intende ovviare riguarda la mancata conservazione al coniuge divorziato incolpevole del diritto all'assistenza mutualistica, sanitaria e farmaceutica. Il testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato recepisce i motivi di fondo del

disegno di legge liberale riassumibili nel riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite a parte della pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata se non fosse intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Da questo punto di vista, quindi, esso non può che essere valutato positivamente, tenuto anche conto dell'importanza del problema che si vuole risolvere a sette anni dall'approvazione della legge sul divorzio.

Alcune perplessità non possono essere, però, sottaciute nell'intento appunto di avere una normativa che sia realmente efficace.

Nel testo proposto dalla Commissione la quota di pensione a favore del coniuge divorziato è ottenibile solo a seguito di una sua richiesta al tribunale e in misura variabile secondo la decisione del giudice.

Un tale fatto, pur giustificabile in considerazione delle difformità riscontrabili nelle singole situazioni, potrebbe portare a ripartizioni di quota non equilibrate.

Per tali motivi il nostro disegno di legge aveva stabilito quote ben precise ed immutabili preferendo quindi la certezza alla valutazione del singolo giudice.

Quanto detto per un desiderio di precisione non muta, però, il giudizio positivo che, a nostro parere, deve essere dato del provvedimento all'esame, tenuto conto anche dell'urgenza di affiancare tale normativa a quelle vigenti sul divorzio e sulla riforma del diritto di famiglia.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

**P E T R E L L A .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'approvazione unanime del testo legislativo al nostro esame sia in sede di comitato ristretto che ha redatto le norme del disegno, sia in sede di Commissione che ha provveduto a perfezionarle anche con l'ausilio del rappresentante del Governo, renderebbe superfluo questo intervento in Aula. Ma parlarne è ormai necessario non solo per ripetere la espressione del consenso alla legge così come redatta dalla Commissione, ma anche

perchè in Aula sono stati presentati emendamenti, alcuni meramente formali, altri che incidono sulla sostanza di una tra le più importanti disposizioni di legge.

Ma vi sono altre ragioni di fondo che suggeriscono un intervento in Aula su questo disegno di legge e che inducono quindi a motivare una adesione convinta allo stesso così come è stato rielaborato nella 2ª Commissione permanente.

La prima ragione che motiva questa convinzione è di ordine politico. Quando si svolse la campagna sul *referendum* per l'abrogazione della legge sul divorzio, le varie forze politiche che sostenevano la tesi contraria all'abrogazione si impegnarono ad apportare al testo della legge quelle integrazioni che fossero apparse necessarie per tutelare maggiormente dal punto di vista economico il coniuge più debole, che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva ridurre in ristrettezze economiche anche gravi. Nessuno del fronte cosiddetto divorzista, e tanto meno noi comunisti, poteva ignorare che queste eventualità non sono purtroppo rare.

In una società strutturata come la nostra, che espelle le donne dal lavoro, che ancora sostanzia per moltissime donne il matrimonio come un mezzo di sistemazione economica e patrimoniale, è chiaro che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può avere di questi effetti, donde la vigilanza politica del legislatore e quindi il suo intervento in questa materia.

Affermazioni del genere: matrimonio come sistemazione economica della donna, non sono solo vaghi sociologismi cui possiamo fare solo riferimento empirico o banale constatazione della realtà. Interi filoni giurisprudenziali sono stati influenzati da questa concezione. Cioè, proprio sulla base della constatazione del matrimonio quale fonte di sistemazione economica della donna, si fonda l'ammissibilità dell'azione aquiliana per danno in caso di seduzione (ci sono centinaia di sentenze sulla seduzione, ed alcune sono nel loro testo formale straordinariamente liriche e ridicole). Oppure ed ugualmente possiamo citare la giurisprudenza nata per il caso di rottura della promessa di

matrimonio. Abbiamo quindi tutta una parte della sociologia del diritto che si è costruita su questo fatto reale, che la giurisprudenza non ha ignorato, e cioè che a tutt'oggi, anno di grazia 1977, per la donna il matrimonio è anche una sistemazione economica. Espulsa dal lavoro, costretta al lavoro nero, la donna ha talvolta nel matrimonio non solo la completezza degli affetti cui innanzitutto il matrimonio aspira, ma anche la certezza economica per la vita futura, una vecchiaia sicura grazie al lavoro del marito. *Et de hoc satis.*

Bisognava pertanto, come si è detto al principio, tenere fede a un impegno preciso e politico (non ad una promessa elettorale), e se si giunge solo ora alla integrazione della normativa posta in essere dalla legge sul divorzio è perchè solo la pratica applicazione della legge avrebbe potuto disvelare le situazioni concrete su cui intervenire, cioè la constatazione dell'entità del fenomeno, di dove si sono verificate falle, deficienze e lacune di una disciplina legislativa nuova per il nostro ordinamento giuridico e quindi tutta da sperimentare sulla base del nostro costume individuale e collettivo di vita.

Dopo un lasso ragionevole di tempo abbiamo evidenziato questi punti ed è pertanto con contezza precisa di bisogni reali che abbiamo avuto nel sottocomitato prima e nella Commissione poi una unanime concordanza di pareri sulla materia da elaborare, sulle soluzioni da suggerire nei tre campi specifici di intervento nei quali abbiamo inteso porre delle regole diverse (e dirò poi a quali principi ispirate) e dei quali uno è assolutamente incontrovertito, quello dell'assistenza sanitaria, in rapporto al quale non è stata fatta obiezione da alcuno. In effetti si tratta di una anticipazione perchè una volta che sarà varata la riforma sanitaria la norma diventerà superflua.

Il secondo punto attiene alla materia delle pensioni di reversibilità, sulle quali il senatore Balbo ha fatto delle osservazioni interessanti. Debbo dire che non ho potuto condividere il parere del collega Balbo, ritenendo che non fosse assolutamente possibile prevedere criteri rigidi nell'attribuzione

delle quote e che la discrezionalità era preferibile per rendere elastica la norma a seconda delle diverse situazioni concrete di intervento del giudice, quando questo intervento riparatore c'è, e prevedendo, così come la norma prevede, anche il caso in cui non è necessario l'intervento del giudice, quando la situazione è assolutamente pacifica essendo uno soltanto l'avente diritto alla reversibilità che diventa titolare della pensione.

Infine c'è l'assegno previsto dall'articolo 3, che qui è ancorato allo stato del bisogno del coniuge, che quindi ha natura decisamente alimentare e che, incidendo sul diritto ereditario, pone un altro — e non il solo — esempio nella legislazione vigente di legato *ex lege*. Vorrei ricordare che nel vecchio diritto di famiglia i figli naturali non riconoscibili e quelli non riconosciuti avevano diritto ad un legato *ex lege* (assegno vitalizio) che era strutturato praticamente, esclusa la natura alimentare, secondo lo schema dell'articolo 3 del testo formulato dalla 2ª Commissione.

Le soluzioni proposte dalla Commissione e che, ripeto, il nostro Gruppo pienamente condivide, si ispirano ad umanità ed equità. Questa è una questione importantissima da sottolineare affinché rientri nei lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge e costituisca per la legge stessa la chiave di volta, anzi il presidio ermeneutico essenziale della normativa. Umanità ed equità, va chiarito, trovano la loro radice nella storica realtà in cui ci muoviamo, nella storica realtà del presente. È vano parlare di equità e di umanità se ci disancoriamo dalla storia e dal momento in cui adoperiamo lo strumento legislativo per perseguire finalità di umanità e di equità. L'equità non è un concetto che va al di là della storia, ma anzi è ancorato alla storia, come del resto lo è anche il concetto di umanità. Quindi noi ci siamo mossi in questo ambito e dirò anche perchè mi sono attardato un tantino nel parlare della storicità di qualcosa che storico per sua natura è. Questa legge al nostro esame, che ha questa notazione essenziale, sarà una legge chiacchierata. Ne abbiamo avuto il sentore quan-

do abbiamo ricevuto i pareri dell'ufficio legislativo e dell'ufficio affari civili del Ministero di grazia e giustizia. Se non verrà capito questo spirito informatore, ci troveremo di fronte ad osservazioni critiche che avranno attinenza con la geometria formale della legge. Ho menzionato l'ufficio legislativo e l'ufficio affari civili del Ministero di grazia e giustizia non già per criticarli, anzi a codesti uffici va il nostro senso di gratitudine per l'apporto critico da essi recato, anche se la Commissione si è ampiamente distaccata da certi criteri. Comunque vi è stata da parte nostra una riflessione nata dall'apporto recato da questi uffici e, nelle parti in cui ci siamo distaccati da suggerimenti che essi ci hanno dato, lo abbiamo fatto con preciso riferimento ai criteri fondamentali già innanzi menzionati, che sono notevoli dal punto di vista della rilevanza ermeneutica di tutto il complesso della legge.

Ci corre l'obbligo di dire da chi saranno fatte le chiacchiere di cui dicevo. Saranno fatte da quella parte della dottrina e della pubblicistica giuridica (che oramai occupa tanto spazio nei quotidiani e nei settimanali) più adusa ad indagare sulla simmetria delle disposizioni di legge, secondo criteri di valutazione che si basano soprattutto sulla purezza di presunti sistemi, anzichè considerare la legge per le soluzioni alle quali dà vita e per le situazioni alle quali vuole porre riparo. Mentre la legge va valutata come strumento duttile e non come mera operazione di consequenzialità logica, bisogna infatti tenere conto del fatto che qualsiasi principio astratto va mediato nella realtà con specifico riferimento alle situazioni umane alle quali si vuole porre rimedio, alle sofferenze umane da lenire, alle certezze che la legge deve stabilire poichè l'incertezza è essa stessa motivo di sofferenza e di dolore. Concetti tutti, questi, che si prestano più a porre eccezioni ad astratti principi e a filosofemi di qualsiasi, anche rispettabile, lega, anzichè farci propendere verso linearità assiomatiche. Chi vi parla ovviamente non crede nella teoria assiomatica del diritto. L'unico assioma reale al quale il legislatore saggio dovrebbe attenersi — e ta-

lora non lo fa perchè manca di saggezza — è quello della convenienza, dell'utilità e dell'equità della norma e non quello dell'astratta linearità di sistemi normativi semplificati, secondo il gusto dei tecnici del giure che sono portati — anche ciò, tra l'altro, è umanamente comprensibile — ad evitarsi le complicazioni anche lavorative che comporta l'esame dell'eccezione alla regola lineare e all'assioma. Anche faticar di testa è spiacevole.

Così va detto soprattutto a proposito degli articoli 2 e 3 del progetto elaborato dalla 2ª Commissione del Senato. Vi sarà pure chi domani farà notare con sufficienza al legislatore che, essendo il matrimonio sciolto con il divorzio, mal si comprende come il coniuge divorziato possa vantare diritti sulla pensione di reversibilità o chi altrimenti argomentando sosterrà la tesi del tutto opposta, in quanto si è condizionato allo stato di bisogno l'assegno alimentare spettante al coniuge superstite, che ha natura di legato *ex lege post mortem* dell'obbligato; senza tener conto che noi volevamo risolvere dei casi umani, altrimenti avremmo dovuto influire sugli articoli 5 e 6 della legge sul divorzio e sostituire all'assegno periodico, e alla sua ben definita natura giuridica, un assegno vitalizio, e commisurare a questa innovazione tutto l'insieme del trattamento economico del divorzio e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cosa che non abbiamo voluto fare. L'ossatura di quella legge, che è stata confermata da referendum popolare, non l'abbiamo voluta toccare: abbiamo voluto integrarne la disciplina per ragioni umane e per ragioni chiaramente politiche, cui ho fatto innanzi riferimento, ma non abbiamo voluto toccare l'ossatura di una legge che ha avuto fra l'altro il conforto del voto popolare.

Ecco dunque le ragioni che ci hanno mosso e che ci inducono anche a difendere il testo che è stato elaborato con diligente cura per merito della relatrice e del sottocomitato (nel periodo che ha preceduto il mio ingresso in esso).

Dicevo della natura alimentare del legato *ex lege* cui fa riferimento l'articolo 3. Dire che su questo punto siamo pronti a sacrificare questo criterio sull'altare dell'astrattez-

za giuridica non è senz'altro vero. Di queste astrazioni noi facciamo a meno; le esigenze umane che volevamo tutelare sono proprio quelle che possono nascere dallo stato di bisogno del coniuge divorziato (economicamente più debole). Era questa la fattispecie di cui volevamo tener conto. È chiaro che a una definizione si dovrà arrivare e che l'Aula serve ancora come ulteriore sede di decantazione dei problemi. Però il principio da cui eravamo partiti, di tener conto dei casi in cui il bisogno di nuova legislazione deriva da motivi di equità e di umanità, a mio avviso deve essere tuttora tenuto fermo.

I critici di questa legge diranno che la normativa cui stiamo per dare, credo, voto favorevole (la Commissione si è pronunciata all'unanimità e non vedo che cosa potrebbe succedere di sconvolgente in Aula) costituisce una brutta legge. Ma le leggi non debbono essere esteticamente belle o brutte: esse sono giuste o ingiuste. Se non approviamo il testo che, ripeto, all'unanimità la Commissione giustizia ha, con fatica e riflessione, predisposto, faremo cosa ingiusta verso un piccolo numero di cittadini che la sante ha già colpito (bisogna tener conto del fatto che il divorzio è l'effetto di una dura umana sconfitta) e nessun belletto giuridico varrebbe ad ingentilire l'aspetto sempre ripugnante dell'ingiustizia.

Concludendo, anche se la Commissione, il Senato e chi vi parla esprimendo il suo convinto assenso, saranno esposti agli strali di qualche esteta del giure, la materia al nostro esame ha avuto la soluzione umanamente più conveniente. Ciò giustifica, mi auguro, il voto positivo che, nella sua responsabilità, spero, il Senato si appresta rapidamente a dare.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Minnocci. Ne ha facoltà.

**M I N N O C C I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la legge 1º dicembre 1970, n. 898...

(Dalla tribuna del pubblico vengono lanciati dei volantini).

**P R E S I D E N T E .** Ordino che i responsabili del fatto siano immediatamente allontanati.

Senatore Minnocci, prosegua.

**M I N N O C C I .** Dicevo che la legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha rappresentato una svolta politica di grande rilievo per il nostro paese. Recependo esigenze ormai vivamente avvertite, essa ha aggiornato la nostra legislazione allineandola ai profondi mutamenti intervenuti nel costume e nei modelli di comportamento presenti nella società civile.

Su questa legge il paese si è pronunciato in modo diretto ed immediato con il *referendum* del 1974, che ha segnato la vittoria delle istanze laiche, sempre inseparabili da un autentico progresso sociale. Ma proprio in occasione del *referendum* che, per sua stessa natura, imponeva una scelta in termini alternativi sulla legge n. 898, non sfuggirono a quanti non si lasciarono travolgere dalla passione polemica talune insufficienze di una legge, che in quel momento andava tuttavia difesa per la scelta che essa rappresentava. La legge poteva e doveva dunque essere corretta e perfezionata proprio nello spirito della vittoria laica appunto per riaffermare quei valori di effettiva eguaglianza tra i cittadini e quindi di tutela delle posizioni più deboli che sono alla base della Costituzione repubblicana.

È quanto noi socialisti abbiamo inteso fare riproponendo in questa legislatura un disegno di legge che, colmando le lacune della normativa vigente già intuite ed evidenziate dall'esperienza compiuta in questi sette anni, intende eliminare talune situazioni ingiuste e dolorose che possono pregiudicare la dignità e quindi la libertà stessa del coniuge divorziato.

Con viva soddisfazione si è potuto constatare che le esigenze avvertite dal nostro Gruppo fin dalla precedente legislatura hanno trovato un confortante riscontro nelle altre forze politiche. Tale convergenza di orientamenti ha reso possibile che, attraverso il lavoro condotto in Commissione e sul quale si è giustamente soffermato poco fa il collega Petrella, si creasse attorno

al disegno di legge oggi al nostro esame una significativa unanimità di consensi.

Per questo lavoro serio ed impegnato dobbiamo ringraziare il presidente Viviani che ha operato in modo che il testo unificato risultante dai diversi disegni di legge fosse portato rapidamente all'esame dell'Assemblea ed il relatore Giglia Tedesco Tatò per l'esauriente, completa relazione che lumeggia efficacemente le linee del disegno di legge mettendone in rilievo l'opportunità politica e vorrei dire morale. Alle osservazioni contenute nella pregevole relazione non ho quindi molto da aggiungere.

Voglio peraltro sottolineare ancora una volta i punti qualificanti del testo che recepisce le istanze che erano alla base della nostra iniziativa legislativa. Esso garantisce al coniuge divorziato il diritto all'assistenza sanitaria ponendo così rimedio al disagio in cui si è finora trovata la donna divorziata, situazione soprattutto drammatica quando le siano stati affidati i figli minori. Oltre l'assistenza sanitaria il disegno di legge al nostro esame si preoccupa di garantire il beneficio del trattamento alimentare alla donna divorziata (o, in casi evidentemente più rari, al marito) fino ad oggi ingiustamente legato all'esistenza e alla sopravvivenza della nuova moglie e del proprio ex coniuge. Di grande importanza è poi, a nostro giudizio, l'introduzione del nuovo istituto dell'assegno periodico a carico dell'eredità a favore del coniuge superstite che versi in stato di bisogno, per la carica di giustizia e di equità che non si può non riconoscere a tale norma.

Mi sia dunque lecito, a conclusione di questo mio breve intervento, esprimere la speranza che all'unanimità del consenso realizzatasi in Commissione possa corrispondere un'analogha larga convergenza in quest'Aula. Con l'approvazione di questo disegno di legge si potrà porre termine ad ingiustizie che se restano sovente sconosciute, confinate e soffocate nell'intimo dramma di una donna, proprio per questo non possono più essere ulteriormente tollerate.

Per tali ragioni, onorevoli colleghi, il disegno di legge merita il nostro voto, che

deve significare viva adesione ad un atto di giustizia.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, per le ragioni che già sono state esposte dal senatore Basadonna e *in nuce* erano contenute nel disegno di legge che noi abbiamo presentato — anzi rivendichiamo la priorità del nostro Gruppo per queste provvidenze — naturalmente noi daremo voto favorevole al disegno di legge che abbiamo concordato in Commissione. Vi sono dei problemi di grande momento, dei problemi che in prospettiva potrebbero anche incidere sui principi generali ma, a ben guardare, ad approfondire gli istituti, questo disegno di legge nel suo complesso, anche se non ha accolto tutti gli istituti che avevamo proposto, serve a colmare alcune lacune che erano state lasciate inspiegabilmente, debbo dire, dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898. Dico inspiegabilmente perchè in un clima di solidarietà umana è inconcepibile che sia lasciata senza alcuna difesa (non voglio dire come solitamente si usa « la parte più debole ») una delle parti del rapporto matrimoniale che è stato sciolto, che rimanga senza possibilità di attingere a un minimo sostentamento per la propria vita. Era lasciata anche senza tutela per la prole e le esigenze di vita al verificarsi del complesso meccanismo successorio.

Onorevoli colleghi, è vero che taluno ha sostenuto — ed è un principio di carattere generale — che l'introduzione dell'istituto dello scioglimento del matrimonio o l'aver fatto venire meno le conseguenze dello stesso, crea una situazione che non può interferire con il suo contrario: cioè, sciolto il matrimonio, è evidente che secondo i principi generali, anche se si tratta di uno scioglimento *ex nunc*, si avrebbe di stretto diritto la cessazione non dell'esercizio, ma della stessa titolarità dei diritti successorii o di diritti non meglio identificati come *nomen iuris*, ad eccezione di quelli che sca-

turiscono dalla legge che ha introdotto lo istituto dello scioglimento *ex nunc* del matrimonio.

È sembrato opportuno — ed è detto chiaramente nella relazione che ha rispecchiato il pensiero di tutti i convenuti; anzi ringrazio il relatore per avere espresso, anche nelle pause, il pensiero specialmente del comitato ristretto, che ha preparato i contenuti essenziali per la Commissione — stabilire che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale ha facoltà di intervenire per la somministrazione, a favore del coniuge che si trovi in condizioni di bisogno, di un trattamento da cui trarre alimento per la vita.

È sembrato utile e necessario anche incidere sui diritti nel complicato meccanismo — come ho detto prima — della successione per disporre un trattamento, pur senza che si sia potuti arrivare a quello che avevamo proposto e che il senatore Basadonna ha difeso nel suo intervento, cioè senza che si sia potuti arrivare a creare un diritto successorio autonomo.

Onorevoli colleghi, gli emendamenti che sono stati proposti non tolgono nulla ai criteri che sono stati dal nostro Gruppo accettati nei particolari e nella sostanza. Con essi — e sarei lieto se fossero accolti, ma in caso contrario non ne farei una questione — ho posto alcuni problemi.

Per quanto concerne l'articolo 1 che propone l'aggiunta di un comma all'articolo 5 della legge n. 898, ritengo che si debba apportare una modifica per garantire una maggiore precisione. Tutti i colleghi che vestono la toga di avvocato mi daranno atto che se c'è una materia in cui nascono le controversie è proprio quella relativa al rapporto matrimoniale. È sempre stato così, anche nei momenti in cui vi erano quegli istituti che abbiamo respinto concordemente e che forse io ho difeso, dirà il senatore Viviani, quando abbiamo varato il nuovo diritto di famiglia.

L'articolo 1 recita: « Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun

altro titolo, conserva il diritto che aveva nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia tuttora assistito l'altro coniuge ».

Questo articolo — lo dico anche a me stesso che ho concorso a vararlo — mi sembra un po' contorto perchè quando si parla di diritto che il coniuge aveva si fa riferimento all'ente che riceveva i contributi nel momento in cui il matrimonio era in costanza. Invece con questa norma si vuole mantenere il diritto del coniuge qualunque sia l'istituto, che rimanga o che succeda al precedente. Allora sarebbe opportuno dire: « Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge ». Mi sembra che così la norma sia molto più semplice perchè altrimenti domani si potrebbero avere interpretazioni difformi.

Per quanto concerne l'articolo 3, ho ritenuto di offrire un testo che mi sembra più agevole, anche se quello attuale è tecnicamente perfetto. Oltretutto mi sembra che la mia proposta sia più in armonia con il diritto vigente, cosa che abbiamo cercato di fare in Commissione, anche nella terminologia, senza distaccarci nè dal codice civile nè dalla legge n. 898. Pertanto io sostituirei il primo comma con il seguente: « Al coniuge superstite beneficiario dell'assegno di cui all'articolo 5, qualora versi in caso di bisogno, il tribunale, tenuto conto, tra l'altro, dell'eventuale pensione di reversibilità, ha facoltà di attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico, il cui ammontare è determinato dall'entità delle sostanze ereditarie, dal numero e dalla qualità degli eredi e dalle rispettive condizioni economiche ».

Ho ritenuto, onorevoli colleghi, all'articolo 2, di proporre una correzione meramente formale, tendente a sostituire le parole: « cui spettava l' » con le altre: « beneficiari dell' », perchè mi sembra molto più aderente alla realtà.

Circa l'articolo 3, sempre per le premesse che ho fatto, ripeto che sarei contrario a

mantenere il testo che è stato approvato e vorrei renderlo molto più semplice, introducendo la formulazione che ho testè indicato. Gli altri emendamenti sono a mio avviso migliorativi solo della forma e non della sostanza.

Onorevoli colleghi, non è che abbiamo innovato completamente al diritto vigente, non è che abbiamo creato degli istituti che siano in contrasto con i principi generali; già il diritto di famiglia aveva, per quanto concerne gli assegni alimentari, creato questa nuova figura di assegni alimentari non tra vivi; pertanto non è un'innovazione dirompente dai principi generali e credo che possa essere accettata, se ritenete opportuno, con gli emendamenti che ho proposto, se non lo ritenete opportuno, nella forma che la Commissione con un lavoro perspicuo ha presentato all'Aula.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Guanino. Ne ha facoltà.

**G U A R I N O.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è nell'uso delle aule giudiziarie e parlamentari dare per letto ciò che è stato scritto e che tutti conoscono. Io prego non di dare per letto ciò che è stato scritto (perchè nulla è stato scritto oggi), ma di dare per detto anche da me quanto è stato detto da coloro che mi hanno preceduto, anzi, cosa felice a dirsi, da tutti coloro che mi hanno preceduto. Infatti raramente una legge ha trovato tanta unanimità di consensi, cioè una unanimità di consensi tanto singolare in qualunque parlamento oltre che in quello italiano.

Voglio solo compiacermi, in linea particolare, per il fatto che alle molte proposte che hanno confluito in questa legge hanno contribuito anche membri del mio Gruppo, in particolare la senatrice Caretoni, con una delle proposte di legge che sono state unificate; e chi presiede ora l'Assemblea, per fortunata coincidenza, è proprio colui il quale in sede di Commissione ha tanto lavorato per far sì che l'unanimità fosse trovata. Desidero inoltre chiarire un punto: molto

giustamente a tutto il resto il collega Petrella ha aggiunto che questa legge sarà « chiacchierata », sarà discussa, il che significa che vi saranno persone che di questa legge diranno che costituisce una eccezione forse dirimpante rispetto a principi giuridici assodati e consolidati, sicchè probabilmente la nostra legge da qualche giurista *emunctae naris* sarà dichiarata una specie di *monstrum*, una specie di escrescenza. Credo che sarà così perchè nelle nostre università, e fuori, non mancano i giuristi formalisti che, essendosi creato un castello di concetti o più precisamente di pseudoconcetti, sono affezionatissimi a quelle idee, alla maniera di donna Prassede che era affezionatissima alle sue poche ma forti convinzioni. Si sa che tutto ciò che non corrisponde a certe premesse, che essi chiamano di carattere teorico, e più precisamente addirittura « dogmatico », rappresenta un qualcosa che deve essere *vitandum*, deve essere messo al bando.

Ma questo modo di ragionare — ecco il punto su cui sono lieto di chiarire le cose al collega Petrella — fortunatamente non è di tutti i professori di diritto italiani. Vi sono anche in quest'Aula — pare impossibile — il Presidente, il Ministro e forse anche colui che vi parla, delle persone le quali non sono affezionate ai presupposti cosiddetti dogmatici, in maniera tale da non volerli assolutamente contestare e cambiare. Sappiamo bene cioè che esiste una sorta di diritto astratto che i tedeschi — sempre abili nel dare definizioni — chiamano *Professorenrecht*, diritto dei professori, ma siamo convinti che il diritto è un'altra cosa: che lo si veda da sinistra o da destra il diritto non è una struttura la quale sia indelebile ed autosufficiente, ma è una struttura — mi si perdoni — che certamente rappresenta una sovrapposizione al plesso sociale (da destra, da sinistra, magari benevola, magari esatta, magari utilissima), comunque sempre qualcosa che si adegua alle necessità della società. Ragion per cui, e qui mi unisco a ciò che ha detto il collega Petrella, ci troviamo di fronte non ad una eccezione,

ma ad un diritto che in questo campo porta delle novità in nome della umanità e della equità: parole che non devono essere interpretate nel senso retorico corrente, ovvero sia l'umanità come benevolenza e l'equità come equilibrio e come giudizio di Salomone, come 50 e 50, ma devono essere interpretate — ringrazio il collega Petrella per averlo detto e per aver tolto a me l'imbarazzo di dirlo, dato che sono precisamente uno storico — in senso storico. In particolare l'equità in senso storico — e voi tutti comprendete che mi riferisco all'esperienza romana — non è l'equità del *fifty-fifty*, ma è l'equità nel senso dell'interpretazione delle esigenze sociali. In Roma per secoli vi è stato un pretore che, agendo un po' da giudice e un po' da legislatore, in una maniera speciale che si è riprodotta nella cosiddetta *equity* in Inghilterra, interpretava le esigenze sociali e andava anche contro il *ius civile*, ovvero il diritto codificato, il diritto fermo, perchè questo *ius civile* era superato dai tempi.

Non possiamo applicare lo stesso sistema in uno Stato di diritto, ancorato a principi di diritto codificato o di diritto legale, insomma di leggi, come è il nostro Stato, però possiamo fortunatamente approfittare del fatto di essere legislatori per andare avanti e modificare i principi. Modificando i principi noi modifichiamo tutto il sistema dei presupposti. Abbiamo il diritto costituzionale di farlo e quindi, se qualcuno ci « chiacchiererà », se qualcuno discuterà questa legge, questo qualcuno non solamente avrà torto dal punto di vista della sostanza e della realtà delle cose, ma avrà torto anche dal punto di vista teorico, almeno secondo me e almeno secondo altre persone, fortunatamente non pochissime, che ragionano dal mio punto di vista.

Sotto il profilo della sostanza, non ripeto tutto ciò che è stato detto e che vale per detto anche da me circa l'utilità della legge. Dico soltanto che questa è certamente una legge che colma delle lacune che si sono manifestate — sia ben chiaro — non « al momento » — come forse un po' precipitosamente ha detto un collega che mi ha

preceduto — della legge sul divorzio del 1970, n. 898, ma successivamente. Quando si fanno le leggi non si possono evidentemente prevedere tutte le difficoltà che si presenteranno, e quindi nel 1970 è stato già un miracolo (e per chi non crede ai miracoli è stato un prodigio) che si sia potuto varare la legge sul divorzio, una legge così innovatrice e civile, che fa onore, almeno secondo me, alla legislazione italiana e persino a coloro che hanno votato contro. Le difficoltà che vogliamo superare oggi, in maniera spero concreta — non voglio dire definitiva —, attraverso i tre articoli della legge sono difficoltà sopravvenute.

A questo proposito mi sia consentito dire che, per quanto riguarda l'articolo 1, il senatore Nencioni ha ben visto che la formulazione implica che dell'assistenza sanitaria il coniuge divorziato venga a godere se e in quanto continui il diritto che aveva l'altro coniuge « al momento del divorzio ». Si è voluto superare l'ostacolo del difetto di assistenza, stabilendo invece che si ha diritto in ogni caso all'assistenza sanitaria. Ma non si poteva andare troppo avanti. La formula è stata studiata a bella posta, in quanto che l'ente che presta l'assistenza sanitaria può essere impegnato a continuare l'assistenza nei riguardi del coniuge di chi era suo assistito al momento del divorzio, e finchè questo assistito sarà assistito dall'ente, ma se poi il personaggio passa ad essere assistito da un altro ente, non possiamo pretendere che il nuovo ente presti l'assistenza a tutti i coniugi divorziati che il suo nuovo assistito si sia lasciato alle spalle: coniugi che possono essere uno, due, e teoricamente — nel caso di persone di costituzione fisica e psichica piuttosto vivace — anche dieci o quindici. Questo evidentemente non lo possiamo pretendere. Quindi il senatore Nencioni ha visto bene qual è il punto, però questo punto lo aveva visto anche la Commissione di cui il senatore Nencioni ha fatto parte attiva ed efficiente. E la formula è stata studiata, ripeto, a bella posta.

Occorre che io spenda qualche altra parola a proposito dell'articolo 3 per il quale vien fatto di dire, anche se forse questa

espressione non fa parte del linguaggio parlamentare, che c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda: perchè da una parte vi è stata poco fa una signora vestita di rosso che, in maniera non prevista dal Regolamento, ci ha gettato dalle tribune un messaggio scritto di cui abbiamo il dovere di tener conto e nel quale si dice che alla moglie superstite spetta ogni diritto, che non bisogna tener conto del fatto che è avvenuto un divorzio, dall'altra parte vi è un emendamento proposto dal senatore Schiano che tende a modificare la portata dell'articolo 3. L'articolo 3 prevede che l'assegno periodico sia dato al coniuge divorziato solo quando questo versi in stato di bisogno. Il collega Schiano vuole eliminare lo stato di bisogno. Ebbene, mi trovo nella singolare situazione di poter difendere a viso aperto la formulazione proposta dalla Commissione, che oltre tutto è stata accettata all'unanimità. In Commissione, infatti, io ho proposto proprio la formula sostenuta dal collega Schiano, dopo di che ho votato l'altra formula più restrittiva, perchè mi sono convinto delle ragioni contrarie, dato che a questo serve la Commissione e a questo serve l'Aula, cioè a discutere e a convincersi. Mi sono convinto di queste ragioni contrarie perchè nell'impostare l'articolo 3 secondo la mia proposta, così come lo impostava e lo imposta adesso il collega Schiano (c'è la documentazione della formula da me proposta), io mi riferivo all'articolo 548 del codice civile nella nuova formulazione imposta dalla cosiddetta legge sul diritto di famiglia. L'articolo 548 parla di una riserva a favore del coniuge separato e al secondo comma dice: « Il coniuge, cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto ad un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto ». Questo corrisponde al fatto che ci fosse l'assegno: « L'assegno cui il coniuge ha diritto è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta ».

Io mi ero proprio riferito analogicamente a questo articolo per proporre la formulazione dell'articolo 3. La formulazione è stata cambiata dalla Commissione — e in questo caso dico anche da me, che ho aderito alle osservazioni contrarie — perchè l'equità vuole che il coniuge divorziato non sia considerato alla stregua del coniuge separato, sia pure per colpa. Non è possibile l'equiparazione completa perchè costituzionalmente, sino a che rimarrà in piedi (e mi auguro che rimanga in piedi in eterno), la famiglia legittima ha un diritto di preferenza rispetto all'altro tipo di famiglia, alla famiglia naturale; ed allora non bisogna dimenticare che il coniuge separato, per quanto separato sia, sempre coniuge è, mentre il coniuge divorziato non è più coniuge. Ecco che ci troviamo di fronte alla famosa rottura con la « dogmatica » per cui la legge da alcuni *Professoren* del diritto sarà probabilmente criticata. Io stesso mi sono dovuto convincere che non sarebbe stato giusto (perchè qui si parla in termini di giustizia, in termini di equità, non si parla in termini di consequenzialità logica) applicare il regime del coniuge separato al coniuge divorziato. Bisognava al coniuge divorziato applicare un regime più cauto, più limitato, un regime che subordinasse la concessione dell'assegno al fatto che vi fosse in concreto uno stato di bisogno e sino a che questo stato di bisogno vi fosse.

Non abbiamo con ciò voluto assumere una politica restrittiva, non abbiamo voluto assumere un atteggiamento contrario al coniuge divorziato. Abbiamo voluto dare al coniuge divorziato tutto quello che gli si poteva dare compatibilmente con l'ordinamento. L'ordinamento è quello che è. Non possiamo in un salotto di otto metri per dieci sistemare tutto il mobilio Luigi XV che richiede un salone di venti metri per cinquanta: evidentemente dobbiamo sistemarvi ciò che vi si può sistemare. Nel caso nostro — io lo chiamo salotto, ma lo dovrei per la verità qualificare come camerottolo — al coniuge divorziato diamo veramente tutto quello che possiamo dare; più di quello che è scritto nel testo proposto dalla Commissione e che, ripeto, è stato accettato

all'unanimità, accettato anche dal rappresentante del Governo, non possiamo fare.

Quindi, onorevoli colleghi, riterrei che noi, dopo aver dato un esempio a mio parere luminoso, se posso permettermi questa autolode che colpisce anche me, ai nostri elettori di unanimità nell'intendere, nell'interpretare certi bisogni del plesso sociale, dovremmo dare oggi un esempio altrettanto luminoso nel votare unanimemente, senza discordie, questa legge nel testo che faticosamente, tanto faticosamente, ma non attraverso liti, bensì attraverso discussioni e attraverso critiche e controcritiche, è stato raggiunto dalla Commissione.

Lo dobbiamo fare in primo luogo perchè è venuto il momento di farlo; ed in secondo luogo perchè ci attende dell'altro. Sia ben chiaro, infatti, che, chiuso questo capitolo, noi dobbiamo aprirne e chiuderne rapidamente un altro: dobbiamo provvedere — esistono progetti di legge in corso di esame — alla situazione del coniuge il quale abbia ottenuto o contro il quale sia stato pronunciato l'« annullamento » matrimoniale o la « dichiarazione di nullità » matrimoniale (non si capisce bene che cosa sia questa pronuncia dal punto di vista teorico, sempre dal punto di vista del *Professorenrecht*) da parte dei tribunali ecclesiastici. Per quanto riguarda i coniugi per i quali è stato pronunciato dalla Santa Sede, dall'alta autorità del Pontefice, il cosiddetto « rato e non consumato », ci troviamo davanti ad un caso, non voglio dire di divorzio perchè la parola suona male, ma comunque di scioglimento di vincolo matrimoniale (perchè in questo caso la parola suona bene, ed è comunque la parola esatta) ed allora possiamo dire che per analogia si applica la legge sul divorzio, la legge del 1970 che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ma per gli annullamenti o per le nullità, per chi preferisca la seconda impostazione dottrinale, noi dobbiamo evidentemente estendere per esplicito il regime del codice civile anche agli annullamenti, o dichiarazioni o declaratorie di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici.

Il problema è di facile soluzione, diranno questa volta i famosi teorici, i famosi professori. Effettivamente lo è sul piano professorale, sul piano delle lanterne che illuminano i nostri tavoli. Tuttavia esso è invece un problema molto delicato sul piano proprio sociale e sul piano di certi rapporti che dobbiamo coltivare e rispettare. Ecco il motivo per cui insisto acchè si chiuda finalmente il capitolo di oggi, per passare all'altro capitolo, ed augurabilmente per andare d'amore e d'accordo anche verso la possibilmente rapida soluzione del secondo e spinoso problema. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Rosi. Ne ha facoltà.

**R O S I.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge speciale 1° dicembre 1970, n. 898, sui casi di scioglimento del matrimonio, prevede una specifica disciplina, agli articoli 5 e 9, dei diritti spettanti al coniuge dopo il divorzio con il regolamento dell'assegno previsto in tali articoli, assegno che comunemente riveste anche funzione assistenziale.

Difficoltà d'interpretazione e di applicazione sono sorte tuttavia in riferimento ai numeri 4 e 5 dell'articolo 433 del codice civile il quale prevede l'obbligo degli alimenti per i generi e le nuore, per il suocero e la suocera. Si discute, infatti, se il divorzio risolve il rapporto di affinità e, a seconda dell'affermarsi dell'una o dell'altra tesi, si ha il persistere o meno dell'obbligo alimentare.

Oltre ai casi di dubbia interpretazione, in questi primi anni di applicazione della legge si sono rivelati alcuni vuoti che giustizia vuole che siano eliminati. In particolare: il coniuge divorziato perde il diritto all'assistenza sanitaria salvo che non ne goda già *iure proprio*; al coniuge può mancare ogni forma di sostentamento in caso di decesso del coniuge tenuto all'assegno. È vero infatti che la normativa attuale prevede all'articolo 9 che in caso di morte dell'obbligato il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spet-

tanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Restano tuttavia da regolare l'ipotesi del coniuge divorziato che muore senza aver contratto nuovo matrimonio, l'ipotesi che il nuovo coniuge muoia prima del coniuge divorziato ed infine l'ipotesi che il nuovo coniuge non abbia diritto nè a pensione nè ad altri assegni. Il disegno di legge in esame nel testo unificato, presentato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, è volto ad integrare, eliminando anche dubbi interpretativi, le norme della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Con l'articolo 1 si assicura la conservazione dell'assistenza sanitaria a chi non ne goda per altro titolo, ovviamente fino a quando, con la riforma sanitaria, le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non siano a carico dell'istituendo servizio sanitario pubblico. Le ragioni sociali ed umane sono di tutta evidenza.

Con l'articolo 2 si colmano le lacune che si sono venute manifestando nelle ipotesi che prima ho detto. Con l'articolo 3, come chiaramente si legge nella puntuale e completa relazione che accompagna il testo di legge, s'introduce giustamente un istituto nuovo, quello dell'assegno periodico a carico dell'eredità in relazione al compendio ereditario, al numero e al grado degli eredi. Ciò allo scopo di ancor più sostenere la tutela del coniuge. Si tratta quindi di una legge che è necessario approvare rispondendo ad urgenti e gravi necessità che, se attengono a un non grande numero di casi, costituiscono tuttavia questioni di principio.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A,** relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questa replica può essere molto breve, data la generale convergenza che, come già in comitato ristretto e in Commissione, si è manifestata anche in quest'Aula. Dopo aver ringraziato, non solo perchè doveroso ma perchè cia-

scuno degli oratori intervenuti ha dato un contributo e ha rivelato un consenso ed una adesione convinta, i colleghi Basadonna, Balbo, Petrella, Minnocci, Nencioni, Guarino e Rosi, farò solo brevissime considerazioni generali e una considerazione specifica. Mentre seguivo la discussione mi veniva naturale di confrontare l'atmosfera di oggi con l'atmosfera molto diversa di quando discutemmo in quest'Aula la legge n. 898. Tuttavia voglio aggiungere che un punto collega quel dibattito al dibattito di oggi; vale a dire, voglio ricordare che proprio qui al Senato, con il contributo anche di colleghi che pur non dettero il loro voto finale alla legge, completammo, perfezionammo le tutele per quello che è comunemente definito il coniuge più debole; il lavoro allora compiuto dette buoni frutti; alcuni degli istituti che oggi stiamo esaminando, già previsti nel testo pervenuto dalla Camera, li perfezionammo in sede di Senato; e ciò è di buon auspicio per le nostre decisioni di oggi che consentiranno, mi auguro con un rapido, unanime voto, d'integrare quella normativa. Siamo stati ispirati dall'esperienza di un settennio di applicazione della legge convalidata dal voto popolare del maggio 1974; abbiamo anche tenuto conto della successiva riforma del diritto di famiglia, che innovando profondamente la legislazione familiare ha introdotto una serie di istituti che rafforzano la tutela del coniuge debole. Nella relazione ho voluto ricordare la comunione dei beni e lo scioglimento a parità di quote della comunione in occasione del divorzio; una tutela di grande rilevanza che quando approvammo la legge n. 898 non vi era ancora.

In questa situazione dunque ci troviamo a integrare la legge n. 898, fedeli a un impegno preso, tenendo conto delle situazioni concrete che abbiamo verificato nella sua attuazione e porrendo orecchio alle sollecitazioni, quando giuste e ragionevoli, come nella più gran parte dei casi in verità sono state, degli interessati, o meglio delle interessate. L'unanimità trovata in Commissione, il fatto che si sia lavorato di comune accordo nel comune intento di ricercare le soluzioni migliori, ha questo segno.

Voglio anch'io sottolineare, come tutti i colleghi hanno fatto, che siamo ben consapevoli che con questo non risolviamo le condizioni di svantaggio, di disagio, che si verificano in occasione di certe pronunce di scioglimento; situazioni che tuttavia, se si manifestano in occasione della pronuncia di scioglimento, non trovano la loro ragione e la loro causa in quella pronuncia, bensì nel fatto che troppa parte delle donne italiane è esclusa da un accesso autonomo alla vita produttiva e sociale.

Siamo ben convinti che perchè vi sia parità anche nello scioglimento del matrimonio occorre che vi sia parità effettiva nella società. Tuttavia, con questo disegno di legge ci facciamo carico di alcuni problemi concreti per gli aspetti e nella misura in cui una normativa specifica può risolverli. Teniamo anche conto di un fatto: se è vero che con lo scioglimento del matrimonio cessa un vincolo e si determina solo un'obbligazione personale per quanto riguarda le conseguenze economiche, non ritengo che il carattere di tale obbligazione possa essere assimilato ad una qualsiasi obbligazione, perchè il fallimento di una famiglia è cosa ben diversa.

Guardando sotto quest'ottica l'istituto introdotto nell'articolo 3, credo che non abbiamo fatto un qualche cosa che sia in contrasto con il diritto vigente, proprio perchè nel diritto vigente le norme che regolano l'istituto familiare hanno una loro specificità, come è giusto.

Prima di concludere, riprenderò quanto accennato nella relazione circa un rilievo che il collega Balbo ha qui riproposto relativamente alla suddivisione in quote, per legge anzichè per valutazione del magistrato, della pensione di reversibilità.

In Commissione, in sottocomitato abbiamo attentamente valutato la questione e, vagliati i pro e i contro, abbiamo concluso che in questa materia lasciare la discrezionalità al giudice era una scelta non opzionale, ma inevitabile, data la difformità di situazioni. Volendo codificare percentuali, avremmo corso il rischio di determinare condizioni di ingiustizia anzichè di giustizia, proprio perchè, se c'è una ipo-

tesi in cui occorre valutare la singola situazione concreta, è questa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

**BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo gli interventi dei colleghi dei vari Gruppi e dopo un lavoro assai impegnativo della Commissione giustizia, credo di dover dire pochissime cose. Desidero anch'io sottolineare come elemento estremamente positivo il concorso unanime di tutti i Gruppi politici. In riferimento a quanto ha detto il senatore Petrella, ripreso poi dal senatore Guarino, direi che dobbiamo preoccuparci, nel momento in cui agiamo come legislatori, dei problemi reali della vita e della società e di approntare delle soluzioni che siano coerenti con i grandi principi dell'ordinamento ma che siano anche idonee alle particolari situazioni del momento storico nel quale viviamo.

In verità, non direi neppure che questa legge da un punto di vista formale e sostanziale sia una cattiva legge. Anzitutto dobbiamo tener conto di una circostanza fondamentale e cioè che soltanto da pochi anni il nostro ordinamento giuridico ha visto l'istituto nuovo dello scioglimento del matrimonio per divorzio ed è ovvio che l'introduzione di un istituto nuovo necessariamente comporta una revisione di normative in vari settori. Perché meravigliarci quindi se di fronte a problemi nuovi si ricorre anche a soluzioni nuove?

Certo non è compito nostro, ad esempio, definire da un punto di vista dogmatico la matrice dell'assegno che è previsto dall'articolo 3 di questo disegno di legge. Sarà la dottrina a dare questa sistemazione. Noi ci troviamo di fronte ad un problema concreto, umano, alla necessità di tutelare, in questo contesto storico, quella che ci appare la parte più debole e creiamo uno strumento idoneo il quale si sistemerà nell'ordinamento giuridico. Lasciamo alla dottrina o anche a noi stessi quando, spogliata la veste di legislatori, faremo i professori, il compito

di dare le opportune definizioni. Noi dobbiamo chiederci se questa legge migliori il diritto vigente e risolva qualche problema.

Ora, chi può dubitare che in questa linea si muova, per esempio, l'articolo 2 del disegno di legge? In realtà va detto che c'è stato qualche tentativo di una interpretazione nel senso indicato da questo articolo. Anche il disposto dell'articolo 5 della legge del 1970 poteva indurre l'interprete a ritenere che la normativa qui specificamente prevista nell'ipotesi che ci sia un coniuge che goda della pensione di reversibilità, si estendesse anche all'ipotesi in cui un coniuge siffatto non ci fosse. Però se manteniamo una interpretazione rigida dell'articolo 5, constatiamo una situazione di chiarissima ingiustizia ed irrazionalità. A mio parere, così interpretato, tale articolo poteva anche prestarsi a censure di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 nella parte in cui non prevedeva che quella pensione di reversibilità spettasse al coniuge anche nell'ipotesi in cui non ci fosse un coniuge sopravvissuto. Mi pare pertanto che in questo caso non solo colmiamo una lacuna, ma correggiamo la legge adeguandola al principio di uguaglianza e di razionalità che dobbiamo sempre osservare.

Per quanto riguarda l'ipotesi di concorso, aderisco alla regolamentazione proposta dalla Commissione. Qui veramente non è possibile predeterminare dei criteri. Se c'è un caso nel quale deve giuocare un ampio potere discrezionale del giudice, proprio questo si potrebbe citare a modello. È una misura di equità. E l'equità ineluttabilmente comporta l'affidamento al giudice di un ampio potere discrezionale. Del resto, dal contesto stesso della norma si possono desumere quanto meno alcune direttive che devono guidare il giudice nell'esercizio dei suoi poteri.

C'è infine l'articolo 3: anche questa sembra a tutti una norma ispirata ad un profondo senso di umanità, di equità a tutela anche della parte più debole. Non accentueri qualche polemica in ordine all'esistenza come presupposto necessario dello stato di bisogno. Teniamo conto che il presupposto

vero dell'assegno sta nel fatto che al coniuge superstite spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5; questo è il vero presupposto perchè nasca il diritto a questo assegno periodico. Per quanto l'articolo 5 nella determinazione dell'obbligo di somministrare a favore dell'altro coniuge un assegno non faccia riferimento ad una situazione di bisogno, c'è pure da tener conto che esso fa riferimento alle condizioni economiche dei coniugi. Mi chiedo — e lascio questa valutazione all'Assemblea — giacchè nella logica del sistema questo assegno trova il suo presupposto nella circostanza che già prima spettava un diritto alla somministrazione di somme, diritto che si è estinto con la morte del debitore, se sia proprio necessario introdurre un ulteriore elemento costitutivo di questo diritto, cioè lo stato di bisogno. rassegno questa osservazione all'Assemblea e desidero concludere esprimendo ancora una volta la soddisfazione del Governo per un disegno di legge che risolve problemi concreti, che è ispirato all'equità e all'umanità, che colma gravi lacune della legge del 1970.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

**BALBO, segretario:**

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto che aveva nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia tuttora assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, segretario:**

*Sopprimere le parole « che aveva » e « tuttora ».*

1.1 **NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE**

**PRESIDENTE.** Il senatore Nencioni ha già illustrato l'emendamento nel corso del suo intervento in sede di discussione generale.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA, relatore.** Trovo che l'emendamento sia opportuno, anche se sono sensibile alle considerazioni del collega Guarino che corrispondono del resto ad alcune valutazioni fatte in Commissione. Mi convince l'argomento che corriamo il rischio di aprire una catena di controversie interpretative in una situazione peraltro transitoria, nel senso che si deve andare ad un regime sanitario unico. Quindi, dato che si tratta di una soluzione ponte, destinata a fare fronte a situazioni immediate, quanto più formuliamo la norma in modo che essa possa essere interpretata ed applicata in modo lato, tanto più faremo cosa utile alle beneficiarie. Correremo il rischio, dopo aver garantito il diritto all'assistenza, di vederlo frustrato nell'attuazione pratica se insorgessero difficoltà interpretative.

Ritengo quindi che la formulazione possa essere utilmente accolta.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole, per le stesse motivazioni addotte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

**BALBO, segretario:**

**Ant. 2.**

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze, il coniuge cui spettava l'assegno ha diritto, sempre che la corresponsione dello stesso non sia avvenuta in unica soluzione ai sensi dello stesso articolo 5, alla pensione o ad altri assegni che gli spetterebbero se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stesso diritto egli acquista qualora il coniuge superstite muoia.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se vi sia coniuge superstite, il coniuge cui spettava l'assegno ai sensi dell'articolo 5 può chiedere al tribunale di essere ammesso ad ottenere una quota della pensione o degli altri assegni. Se concorrono col coniuge superstite o tra loro più coniugi cui spettava l'assegno di cui all'articolo 5, il tribunale provvede, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i

restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze ».

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, segretario:**

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « cui spettava l' » con le altre: « beneficiari dell' ».*

2.1 **NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNINO, PAZIENZA, PLEBE**

**PRESIDENTE.** Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Nencioni nel corso della discussione generale.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA, relatore.** Anche questo emendamento mi sembra meriti accoglimento perchè rende più fluido un periodo già abbastanza affannoso data la difficoltà della materia e i numerosi incisi.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

« Al coniuge superstite cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, anche tenendo conto dell'eventuale pensione di reversibilità, può attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi obbligati e delle rispettive condizioni economiche. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

*Sostituire il primo comma del proposto articolo aggiuntivo alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, con il seguente:*

« Al coniuge superstite, cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, spetta un assegno periodico, il cui ammontare è determinato in proporzione alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi obbligati, alle rispettive condizioni economiche nonchè tenendo conto della circostanza che il coniuge stesso percepisce parte dell'eventuale pensione di rever-

sibilità. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione ».

3.1

SCHIANO

*Sostituire il primo comma del proposto articolo aggiuntivo alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, con il seguente:*

« Al coniuge superstite beneficiario dell'assegno di cui all'articolo 5, qualora versi in caso di bisogno, il Tribunale, tenuto conto, tra l'altro, dell'eventuale pensione di reversibilità, ha facoltà di attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico, il cui ammontare è determinato dall'entità delle sostanze ereditarie, dal numero e dalla qualità degli eredi e dalle rispettive condizioni economiche ».

3.2

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNINO, PAZIENZA, PLEBE

*Al secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da: « colui al quale » fino alla fine, con le altre: « il beneficiario passa a nuove nozze o venga meno il presupposto dello stato di bisogno ».*

3.3

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNINO, PAZIENZA, PLEBE

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono già stati illustrati dal senatore Nencioni nel corso della discussione generale.

SCHIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è da me proposto al fine di rendere più coerente, con il complesso del disegno di legge, l'articolo 9-bis, nonchè di impedire che si introduca un potere discrezionale del giudice in una vicenda in cui detto potere non si giustificerebbe.

A me pare che, se si è voluto attribuire al coniuge superstite divorziato parte della pensione di reversibilità che altrimenti sarebbe stata goduta esclusivamente dal secondo coniuge e se tale disciplina non è soggetta nè al potere discrezionale del giudice, nè ad uno stato di bisogno del coniuge superstite divorziato, non sia coerente subordinare alle condizioni indicate nell'articolo 9-bis l'attribuzione di un assegno da trarsi, con le cautele e con i limiti che il mio stesso emendamento indica, dalle sostanze ereditarie.

A me pare di dover ulteriormente osservare che, se si è avvertita l'opportunità di far partecipare il coniuge superstite divorziato ad una quota della pensione di reversibilità, è altrettanto giustificato farlo partecipare in una qualche misura, ed a titolo di pensione vitalizia, alle sostanze ereditarie, considerando anche l'ipotesi che il binubo non godesse di pensione ma avesse un reddito derivante, ad esempio, da impresa o comunque da patrimonio.

Non vedo perchè, oltre a tutto, il secondo coniuge del divorziato dovrebbe essere privato di una parte della pensione di reversibilità a favore del primo, mentre gli eredi, che potrebbero anche essere degli estranei, dovrebbero godere del reddito integrale del patrimonio ereditato.

Vorrei a questo punto osservare, se ho ben capito — e se non l'ho capito me ne scuso in anticipo — il senso dell'ultima parte dell'intervento del senatore Petrella, che qui non si tratta, attraverso questo emendamento, di fare « bella » la legge, ma solo di applicare lo stesso criterio di umanità e di equità, come giustamente è stato sostenuto dal senatore Petrella, sia per le situazioni economiche legate ad un trattamento pensionistico, sia per quelle legate ad una situazione patrimoniale. Le precisazioni fornite dal senatore Guarino, che ringrazio per la cortesia usatami e che ha dichiarato di essere partito dalle stesse preoccupazioni che hanno suggerito l'emendamento che ho presentato, se raggiungono lo scopo di non creare una situazione di incoerenza rispetto alla posizione del coniuge separato, mantengono però una incoerenza

della logica interna della legge al nostro esame.

Osservo, d'altra parte, che la configurazione data all'articolo 9-bis proposto dalla Commissione a quello che non può nemmeno configurarsi come diritto soggettivo del coniuge superstite divorziato, è più vicina a un diritto alimentare piuttosto che a un diritto successorio. Si prevede infatti che chi chiede l'assegno si trovi in stato di bisogno; e, allora, come va combinata questa norma con quelle relative agli alimenti? In altri termini, a quale punto dell'ordine indicato dalla legge nell'articolo 433 del codice civile vanno inseriti gli eredi sui quali grava collettivamente l'obbligo di corrispondere l'assegno? L'articolo 9-bis non lo dice e credo che sarebbe difficile per qualsiasi interprete risolvere tale questione.

A me sembra che, come la partecipazione ad una quota della pensione di reversibilità è un diritto di natura successoria, altrettanto debba essere per l'assegno previsto nell'articolo 9-bis: un legato disposto dalla legge. Non è questa una novità per il nostro ordinamento; già il codice del 1942 prevedeva un legato *ex lege* a favore dei figli non riconosciuti e non riconoscibili, che giuridicamente non sono e non erano parenti del *de cuius*.

Inoltre l'articolo 577 di quel codice (ora soppresso perchè si è introdotta la rappresentazione a favore dei discendenti naturali) prevedeva che il figlio naturale succedesse all'ascendente legittimo del suo genitore, quando costui non potesse o non volesse accettare l'eredità e qualora detto ascendente non lasciasse nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè altri parenti legittimi entro il terzo grado.

Anche qui si prevedeva una successione, disposta dalla legge, a favore di chi non aveva alcun rapporto di parentela con il defunto, essendo ben noto che, in base al codice civile del 1942, il riconoscimento non induceva rapporti giuridici se non fra il figlio e il genitore che aveva operato il riconoscimento medesimo.

Ho creduto doveroso fare questi riferimenti per constatare che non è una novità

la chiamata per legge di chi non sia parente quando ragioni di equità la rendano opportuna.

In questo quadro si inserisce l'emendamento da me proposto, che raccomando alla benevola attenzione dell'Assemblea. Tenuto conto peraltro che il testo sul quale verte il mio emendamento è frutto del lavoro concorde e unanime della Commissione competente, propongo, ove si ritenga opportuna o necessaria, una eventuale breve sospensione della seduta perchè possano essere esaminate e valutate le tesi contenute nell'emendamento presentato.

Segnalo infine che, ove il presente emendamento dovesse essere accolto, sarà necessario modificare per motivi di coordinamento anche l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 9-bis.

**P R E S I D E N T E.** Prima di proseguire la discussione, e prima di cedere la presidenza al collega Valori, trattandosi di un fatto avvenuto mentre presiedevo io, desidero informare l'Assemblea che, dopo aver

proceduto agli accertamenti relativi al lancio in Aula dalla tribuna del pubblico di una trentina di volantini di protesta nei confronti di parlamentari socialisti e radicali per il loro atteggiamento sulla questione concernente la pensione di reversibilità per le consorti dei divorziati, si è constatato che il lancio è stato opera di Troiani Adalgisa e Prenestini Pina, ammesse alla tribuna del pubblico su regolare richiesta di un senatore.

Le responsabili del lancio — delle quali ho ordinato, ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, del Regolamento, l'immediato allontanamento dalla tribuna — sono state debitamente ammonite e quindi accompagnate all'uscita di Palazzo Madama.

La Presidenza del Senato deplora vivamente l'accaduto, rilevando ancora una volta che la Costituzione della Repubblica e i Regolamenti parlamentari prevedono appropriati strumenti attraverso i quali i cittadini possono far conoscere al Parlamento la loro opinione su qualsiasi problema all'esame del Parlamento stesso.

### Presidenza del vice presidente VALORI

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 3.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A,** *relatore.* Riconosco anzitutto che nella presentazione dell'emendamento da parte del collega Schiano vi è stato un approfondimento e un arricchimento di argomentazioni rispetto alle tesi con cui in Commissione era stata prospettata la stessa eventualità. Ma mi corre l'obbligo di sottolineare — come è stato opportunamente ricordato dal collega Guarino — che la questione è stata esaminata, ed anche molto attentamente, in numerose sedute; vale a dire, se l'argomentazione è approfondita e per molti versi meritevole di considerazione, l'argomento non è

nuovo alla Commissione. Ora ho il dovere di rappresentare quella che è stata l'opinione unanime della Commissione, opinione che è maturata attraverso un travaglio non semplice. Infatti dovevamo tener presenti questioni generali di coerenza con l'ordinamento vigente, questioni di equità, tutta una gamma di questioni che abbiamo pensato di risolvere nel modo più equilibrato, senza riserve da parte di nessuno dei commissari, con il testo che vi abbiamo sottoposto.

Come opportunamente sottolineava l'onorevole Ministro, non abbiamo voluto deliberatamente definire la natura dell'assegno previsto in questo testo; non solo, ma abbiamo anche evitato termini che potessero in qualche modo suonare come definitivi. Ini-

zialmente, infatti, nel testo avevamo parlato di un assegno di tipo alimentare; su proposta del sottosegretario Speranza tutti abbiamo convenuto che era invece opportuno non qualificare questo assegno, dato che si tratta di un istituto nuovo. Da questo punto di vista (concordo con quanto affermava il ministro Bonifacio) lasciamo alla dottrina e alle interpretazioni di valutare la natura dell'assegno. Tenendo conto della peculiarità delle obbligazioni derivanti dallo scioglimento del matrimonio, abbiamo considerato che il legislatore non può non farsi carico delle situazioni che possono determinarsi quando l'obbligato viene meno; tuttavia (questa è stata l'opinione che, dopo lungo e approfondito dibattito, la Commissione ha maturato unanimemente) non possiamo non prendere in considerazione il fatto che con la morte dell'obbligato la situazione muta. Quindi se è necessario non far cessare ogni tutela, tuttavia è sembrato alla Commissione che la qualità della tutela non può non mutare; cioè, questo assegno ha caratteristiche diverse dall'assegno di mantenimento che si aveva in vita dell'obbligato.

Quanto alla proposta di rinvio avanzata dal collega Schiano, personalmente non ho obiezioni. Tuttavia mi corre l'obbligo di rilevare che, per le ragioni esposte finora, e tenendo conto degli interventi dei colleghi che nel dibattito generale hanno tutti confermato e motivato il loro consenso e la loro adesione al testo pervenuto dalla Commissione, temo che questa interruzione non sia fruttuosa, e poichè credo che intenzione di tutti — anche del collega Schiano — sia di concludere rapidamente l'iter di questa legge, qualora una interruzione servisse ad esperire una soluzione diversa, mi sembra che sarebbe proficua; credo però che, allo stato degli atti, non ve ne siano le condizioni e di fatto si avrebbe una pausa senza esito. Per questa ragione ribadisco quanto esposto a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, qual è il suo parere in definitiva sull'emendamento?

TEDESCO TATÒ GIGLIA, *relatore*. Preferisco il testo della Commissione, quindi esprimo parere contrario, tenendo conto dell'orientamento, ripeto unanime, della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, la sua caratteristica è molto diversa. Infatti, praticamente non innova nulla nell'istituto, usa solo una formulazione diversa, formulazione che alla lettura suona anche più agevole. Tuttavia — qui per ragioni diverse — preferisco anche in questo caso il testo della Commissione, in quanto abbiamo tutti convenuto di modellarlo tenendo conto della lettera dell'articolo 580 del codice civile come suonava prima della riforma del diritto di famiglia in relazione all'assegno a carico delle eredità quando vi erano figli non riconosciuti e non riconoscibili.

L'emendamento 3.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è strettamente formale. Non ho obiezioni da fare.

PRESIDENTE. Pertanto lei lo accoglie?

TEDESCO TATÒ GIGLIA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho fatto già qualche cenno nella mia replica all'emendamento presentato dal senatore Schiano. Rimettendomi poi alle valutazioni dell'Assemblea, a me sembra che nella logica del sistema non trovi adeguata giustificazione il presupposto dello stato di bisogno, dappoichè questo assegno periodico vuol rappresentare, nell'ipotesi di morte del coniuge tenuto alla somministrazione di somme ai sensi dell'articolo 5 della legge, una specie di conversione del diritto per altro coniuge.

Viceversa per quanto riguarda la configurazione dell'assegno periodico determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, mi

permetto di osservare che in fondo anche qui si demanda la delimitazione della misura alla discrezionalità del magistrato, essendoci una situazione non dissimile da quella prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2, quando si tratta di determinare quote di pensione in presenza di concorrenti. Vorrei dire che la logica potrebbe essere la stessa.

Queste sono le osservazioni che volevo rassegnare all'Assemblea alle cui determinazioni mi rimetto.

**P R E S I D E N T E.** Mi scusi, onorevole Ministro, ma per precisione vuole riassumere qual è il suo parere sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3?

**B O N I F A C I O,** *ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto al parere già espresso dal relatore e per il primo mi rimetto all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

**C A R R A R O.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**C A R R A R O.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 3.1 e voterò tanto più volentieri a favore di questo emendamento appartenendo a quella casta di professionisti del diritto ai quali il senatore Petrella ha imputato in fondo il mestiere di grattanuvole; però, dichiarando il mio voto favorevole, devo molto rapidamente dimostrare che chi è grattanuvole è in questo caso il senatore Petrella e non chi vi sta parlando. Onorevoli colleghi, qui si tratta di una questione di giustizia, non di una questione teorica; e la questione di giustizia è questa: la parità di trattamento fra chi ha un ex coniuge pensionato e chi ha un ex coniuge non pensionato. Se si ha diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dallo stato di bisogno, non si riesce a capire perchè, non godendo l'ex coniuge di una pen-

sione, per avere diritto a un assegno vitalizio sulle sostanze di chi muore si debba avere l'ulteriore requisito dello stato di bisogno. E ancora debbo valorizzare ciò che ha giustamente sottolineato, illustrando lo emendamento, il senatore Schiano. Quando si tratta di sacrificare il nuovo coniuge, acquisito dopo il divorzio, non si va a vedere tanto per il sottile e gli si porta via una fetta di pensione; quanto lo stabilisce il giudice, certo, ma gliela si porta via. Quando invece l'ex coniuge muore lasciando parte delle sue sostanze a estranei, questi estranei non si toccano, anche se ciò incide sulle condizioni di vita dell'ex coniuge del testatore. Queste, senatore Petrella, non sono questioni teoriche che io avanzo, questa è la realtà che rappresento all'Assemblea ed è questa realtà pratica che mi spinge a votare, anche a costo di essere solo assieme al collega Schiano, a favore dell'emendamento in questione. Debbo anche aggiungere che comunque dovrebbe indicarsi, da parte di coloro che sostengono il disegno di legge come è, essendo certamente quello che si propone un assegno alimentare, dove esso vada collocato, perchè se non si dice dove va collocato si fa una norma priva di pratica applicazione. Come vede, senatore Petrella, non facciamo della teoria del diritto, ma vogliamo applicare le poche, semplici nozioni di diritto che abbiamo alla realtà della vita quotidiana.

**P E T R E L L A.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**P E T R E L L A.** Signor Presidente, la confusione che si è fatta tra pensione di reversibilità e diritto ereditario è sconsolante, non tanto perchè proveniente da parte di « professori » che fanno il *Recht*, il diritto, quanto perchè la pensione di reversibilità è qualcosa di assolutamente diverso da un istituto successorio. Non è un assegno di natura ereditaria: è il pagamento di salario differito, se vogliamo darle una definizione corretta. Cioè chi ha posto le basi

perchè venisse data la pensione di reversibilità ha avuto una trattenuta sul suo stipendio, ha dovuto versare delle quote di salario.

È chiaro che questo diritto, per sua natura con le caratteristiche di aleatorietà che lo contraddistinguono, può perdersi del tutto a beneficio dell'ente mutualistico, oppure può essere deferito alle persone che la legge (mai il « *de cuius* » o il testatore) indica come beneficiarie dell'assegno. Il diritto ereditario qui non c'entra proprio per niente: si tratta soltanto del diritto a prestazioni che si acquista da parte di chi è designato dalla legge, rivesta o non rivesta la qualità di erede o legatario, alla morte di chi ha versato determinate quote, di chi ha subito determinate trattenute sul suo stipendio a favore degli enti che di questo si occupano.

Fare un paragone tra pensione di reversibilità e diritti di natura ereditaria è del tutto improprio. Prescindendosi dallo stato di necessità, che è l'eccezione alla regola, fissiamo il criterio che al coniuge superstite di colui al quale spettava l'assegno va data sempre a titolo di vitalizio, a carico della eredità, una determinata somma; ma dobbiamo tener conto del fatto che riduciamo nel contempo l'asse ereditario degli eredi legittimi (figli, altro coniuge, secondo l'ordine dei successibili), senza peraltro, nella formulazione indicata dal senatore Schiano, che venga almeno indicato in quanta misura — se in quella originaria o in una misura diversa — e in quale grado si ha il diritto ereditario.

Equità e umana comprensione spingevano al controverso articolo 3: molto controverso, tant'è vero che, nelle osservazioni fatte dall'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, sull'articolo 3 si sollevano molto fondate critiche. Noi abbiamo ritenuto appunto di circoscrivere l'applicazione dell'articolo 3 al caso di bisogno di una persona che si trova da un giorno all'altro senza avere più di che nutrirsi, evitando di creare un erede necessario quale diventerebbe costui ove si accettasse la fuoruscita dall'ambito della natura — che mi permetto di dire essere alimentare, perchè collegata allo

stato di bisogno dell'avente diritto — dell'assegno. Tutt'altra dovrebbe altrimenti essere la disciplina, molto più complessa, molto più articolata; bisognerebbe chiarire in quali proporzioni l'assegno dovrebbe spettare, e dirò che sarebbe opportuno, se si entrasse in questo ordine di idee, cioè di farne senz'altro un assegno che spetta a prescindere dallo stato di bisogno pure al coniuge ricchissimo, cui spetterebbe, anche nel caso in cui l'erede sia misero, una parte dell'asse ereditario, cambiare totalmente la disciplina economica della legge del divorzio nel suo complesso.

Mi spiego ancora di più: quando fu fatto il *referendum*, c'erano gli articoli 5 e 6 che regolavano le condizioni patrimoniali del coniuge divorziato. Gli articoli 5 e 6 fissavano i criteri generali su cui si basava la struttura dell'assegno che doveva essere dato al coniuge: non assegno collegato alla vita di chi aveva diritto ad esso, cioè non un assegno vitalizio, ma assegno di natura collegata anche alla condizione di colui dal quale dovesse essere somministrato; non un assegno permanente, non un vitalizio, ma un assegno di tipo diverso. A questa regola può farsi eccezione soltanto in casi che si prestano ad una valutazione umana tollerabile. È questo il caso previsto appunto dall'articolo 3 votato dalla Commissione, che fa riferimento allo stato di bisogno del coniuge divorziato, altrimenti si potrebbe arrivare alla condizione aberrante del coniuge ricchissimo che defrauda il misero asse ereditario. E ciò soltanto per pura astrazione.

G U A R I N O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A R I N O. Mi permetterei di opporre al senatore Carraro, in sede di dichiarazione di voto (non so se il grattanuvole sia io in questo caso, e quasi certamente lo sono), che ho già detto nella discussione generale per quali motivi mi sia convinto, avendo fatto proprio questa proposta, del

contrario, e cioè che non si possa applicare un regime analogo a quello istituito dall'articolo 548 per il coniuge separato con colpa perchè altrimenti metteremmo il divorziato sullo stesso piano del coniuge separato.

Sul piano pratico il senatore Carraro propone che nel caso nostro, se quando vi sia diritto a pensione di reversibilità si viene a togliere una fetta di questa pensione al coniuge superstite, è giusto quando non vi sia pensione di reversibilità togliere una fetta di asse ereditario agli eredi. No, mi dispiace, ma la situazione è diversa. Quando una persona sposa un divorziato, sa che questo divorziato ha il carico del suo o dei suoi precedenti coniugi; viceversa gli eredi si trovano in posizione diversa. Sono delle persone che ricevono un asse ereditario sul quale non mi sembra giusto che gravi una « riserva », perchè di questo si tratta, a favore di un estraneo.

C'è una terza obiezione che è stata fatta molto acutamente dai senatori Schiano e Carraro. Si dice: ma questo diritto alimentare nell'elenco degli obbligati agli alimenti dove lo sistemate? Evidentemente esso si sistema dopo l'elenco delle persone tenute alla prestazione di alimenti in base all'articolo 433 del codice civile. In questo codice c'è un articolo che stabilisce chi è tenuto alla prestazione degli alimenti: il coniuge (quello vero), i discendenti, gli ascendenti e non ricordo quante altre persone. Al di fuori dell'articolo 433 si parla poi ogni tanto di pensioncine e di assegni alimentari che vengono attribuiti per questo o per quel motivo specifico. Queste pensioni vengono dopo. Possiamo anche chiarire ulteriormente le cose, ma mi sembra non sia necessario.

In conclusione io parlo contro la tesi che in un primo tempo ho sostenuto, ma evidentemente non lo faccio per opportunismo e quindi mi permetto di insistere per la reiezione dell'emendamento.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che ha seguito l'illustrazione dell'emendamento 3.1 sta diventando appassionante, con il rimpallo di definizioni e curiosità. Adesso non sappiamo più chi è che gratta le nuvole, se il professor Carraro, se Guarino o Petrella o chi vi parla. Io però molto più modestamente, e tentando di restare con i piedi fermi sul terreno, devo fare delle brevissime dichiarazioni.

Noi avremmo accettato il testo della Commissione, non fosse altro che per l'impegno profuso nei lavori della Commissione stessa perchè in definitiva, a grandi linee, è stata raccolta l'ansia espressa dalle forze politiche e non, caro Guarino, l'ansia dei *Rechtspessoren* di cui lei ha parlato. Il disegno di legge Basadonna si muoveva proprio in questa direzione, cioè in una direzione che è più coerente con l'emendamento proposto dal senatore Schiano. Quando in definitiva si voleva e si vuole che il coniuge superstite, cui già spetti l'assegno periodico, non veda interrompersi all'improvviso questo flusso e quando si proponeva addirittura la immissione, forse impropria dal punto di vista giuridico, della corresponsione periodica nel patrimonio ereditario sotto forma di quota o in altre forme, ci è stato fatto osservare che dal punto di vista giuridico notevoli difficoltà si opponevano a questa aspirazione. Ma l'aspirazione politica era e resta quella; quando cioè si parla della pensione di reversibilità, si parla sempre di un qualche diritto che spetta al coniuge superstite in virtù di un'attività di lavoro alla quale ha contribuito e lungamente, e in alcuni casi umani, di quelli che abbiamo proposto all'attenzione della Commissione, per lustri, per lunghissimi anni, il coniuge contro il quale è stato pronunciato il ripudio o il divorzio.

In definitiva alla famiglia nel suo complesso e quindi alla posizione economica del coniuge che ha potuto lavorare e conseguire una pensione, che con la morte si trasforma in una pensione di reversibilità, riconosciamo il contributo umano dell'altro coniuge; non crediamo utile nè opportuno che

avvenga una punizione. Ecco perchè mi meraviglio quando il senatore Guarino, che pure nei suoi interventi profonde sempre una ricca sensibilità umana, definisce criticamente il diritto dei professori, ma quando si va al voto preferisce affezionarsi anch'egli a certe terminologie, a certe espressioni, ad un tanto di letterale che è ben lontano dalla realtà. Ecco perchè non capisco a mia volta il professor Carraro, quando nel rimproverare altri che definisce grattanuvole, le nuvole le gratta egli stesso cadendo poi nelle secche, nelle strettoie delle definizioni giuridiche dell'assegno alimentare o no, insistendo nella collocazione di questo assegno nella scala degli alimenti, mentre in Commissione *pour cause* e con serietà e con comuni intenti abbiamo deciso di sottacere le questioni più spinose che ci potevano dividere in tema di qualificazione giuridica e in tema di classificazione.

Muovendo quindi il nostro disegno di legge nella stessa direzione in cui si muove l'emendamento proposto dal senatore Schiano, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 3.1.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Schiano, sul quale il relatore ha espresso parere contrario e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Con l'approvazione dell'emendamento 3.1, resta precluso l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Metto ai voti l'emendamento 3.3 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti, nel complesso, il testo unificato dei disegni di legge 235, 256, 403 e

682, che reca il seguente titolo: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**« Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con Allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 » (337)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con Allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**V I G L I A N E S I, f.f. relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Tullia Romagnoli Carettoni.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**F O S C H I, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**M A F A I D E P A S Q U A L E S I-M O N A, segretario:**

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizio-

ni internazionali, con allegati il nuovo testo della Convenzione stessa ed un Annesso concernente il regime doganale, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della Convenzione ed un Annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**« Accettazione ed esecuzione del Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973 » (503)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione del Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**PECORARO, relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:**

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 » (517)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**VIGLIANESI, f.f. relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Santi.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**F O S C H I**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A**, *segretario*:

**Art. 1.**

Sono approvati l'Accordo e il relativo Protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

All'onere annuo relativo al contributo dovuto all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) valutato, per l'anno 1975, in lire 500.000, si provvede:

per il medesimo anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto al fondo di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità stesse indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per gli anni finanziari 1976 e 1977, mediante corrispondente riduzione del fondo

iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976 » (573)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**P E C O R A R O**, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**F O S C H I**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con Scambio di Note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

**Approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973** » (739) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45 della medesima.

(È approvato).

Art. 3.

La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata Convenzione, sarà corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

**Approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974** » (741) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**ORLANDO, relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**BALBO, segretario:**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.

(È approvato).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975** » (742) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmata a Bruxelles il 28 aprile 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VIGLIANESI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Ajello.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si limita a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del Protocollo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

RAPPOSELLI. Domando di parlare per un annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPPOSELLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Roccamonte, per concorso nei reati di falso aggravato in atto pubblico e di truffa continuata aggravata in danno dello Stato (articoli 61, nn. 2, 7 e 9, 81, capoverso, 110, 479 e 640, capoverso, n. 1, del codice penale) (Doc. IV, n. 35).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENANZI, *f.f. relatore*. La Giunta, con due astensioni, ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere richiesta nei confronti del senatore Roccamonte.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per il reato di diffamazione aggravata ai danni di pubblico ufficiale (articoli 61, numero 10 e 595, commi primo e secondo, del codice penale) (Doc. IV, n. 36).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENANZI, *f.f. relatore*. La Giunta all'unanimità propone che l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco sia concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Rufino, per concorso nel reato di inosservanza del divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente le elezioni (articolo 110 del codice penale e 8 della legge 24 aprile 1975, numero 130) (*Doc. IV, n. 37*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I, *f.f. relatore*. La Giunta propone di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Rufino.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

#### Svolgimento di interrogazioni e di interpellanza

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interrogazioni e di una interpellanza.

La prima interrogazione è del senatore Balbo. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per conoscere se intende proseguire nell'utile opera di informazione condotta sino ad ora attraverso l'Istituto di tecnica e propaganda agraria, ed in particolare le sue due pubblicazioni, l'agenzia quotidiana « A 5 » e il periodico « Agricoltura », e se non ritiene contraddittorio con la prosecuzione di tale utile opera il trattamento, poco dignitoso e poco corretto dal punto di vista contrattuale, riservato ai giornalisti che come redattori e collaboratori prestano da tempo la loro opera in dette pubblicazioni.

(3 - 00551)

P R E S I D E N T E. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Z U R L O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Assicuro innanzitutto l'interrogante che il Ministero della agricoltura e delle foreste intende proseguire nell'opera di informazione condotta sino ad ora dall'Istituto di tecnica e propaganda agraria, mediante le sue due pubblicazioni, l'agenzia quotidiana « A 5 » e il periodico « Agricoltura ».

Per quanto riguarda il trattamento contrattuale riservato ai giornalisti redattori e collaboratori che prestano la loro opera in dette pubblicazioni, c'è da precisare che la questione investe la diretta competenza dell'organo amministrativo dell'Istituto.

Tuttavia il Ministero non ha mancato di interessare in merito l'Istituto stesso, il quale ha precisato che la struttura redazionale fissa (che agisce nell'ambito del servizio informazioni stampa dell'Istituto) è composta: dal dottor Ugo Graioni, giornalista professionista, responsabile del servizio e direttore delle testate, il cui rapporto di lavoro è regolato dal 1952 sulla base del contratto nazionale di lavoro giornalistico, e dal dottor Benvenuto Benvenuti, giornalista pubblicitario, con un rapporto di collaborazione instaurato nell'ottobre 1975, con una retribuzione di lire 950 mila mensili e di cui è in corso la regolarizzazione su basi contrattuali.

Gli altri collaboratori di cui si avvale la redazione sono retribuiti a borderò: si tratta, in ogni caso, di giornalisti professionisti o pubblicitari, contrattualmente legati ad altre aziende editoriali.

BALBO. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, debbo premettere che se ho sollecitato con questa interrogazione il problema dell'attività di informazione che svolge il Ministero dell'agricoltura non l'ho fatto a scopo polemico ma semplicemente per un chiarimento e per invogliare il Ministero a continuare sulla strada che aveva intrapreso, e che invece è stata interrotta nell'aprile dell'anno scorso, tanto è vero che in fatto

di notizie pubblicate dal 50 per cento circa siamo ridotti appena ad un 10 per cento. Ed allora c'è una ragione che ha creato questo incidente? Le sue risposte, onorevole Sottosegretario, mi soddisfano parzialmente in quanto mi dicono dell'intenzione del Governo di fare ciò che ho richiesto con l'interrogazione. Tutto sta nel mantenere ciò che si promette. Vorrei solo sollecitarla a mantenere veramente ciò che adesso ha espresso in modo che queste nostre due riviste, « A 5 » ed « Agricoltura », possano riprendere ad avere quell'importanza che avevano prima del mese di aprile e che non hanno più in questo momento. Vi è proprio la necessità che l'agricoltura sia sostenuta e difesa almeno da qualche periodico che dica cose concrete e che le pubblicizzi.

La situazione finanziaria dei giornalisti di queste due riviste non è perfettamente chiara: vedete di metterla a posto perchè essi debbono avere la possibilità di lavorare e di essere remunerati equamente per il lavoro che prestano in queste occasioni. So che svolgono anche altri lavori ma non è questa una ragione per dire loro: voi guadagnate là e qui lavorate gratis. No: se lavorate là sta bene, quello che fate per noi ve lo remuneriamo.

Ecco perchè invito il Governo e lei che ha parlato oggi, onorevole Sottosegretario, a sostenere questa tesi e a giungere veramente a una rapida conclusione.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Luzzato Carpi. Se ne dia lettura.

**PITTELLA**, segretario:

**LUZZATO CARPI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso:

che l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ha sede in Roma - Via Sommacampagna 9 - in un palazzo di metri quadri 1.393 distribuiti su tre piani;

che l'amministrazione dell'ente avrebbe chiesto il 30 giugno 1975 all'Ufficio tecnico erariale (UTE) la valutazione dello stabile;

che l'UTE avrebbe attribuito all'immobile il valore di lire 700.000.000 (settecento milioni);

che il 21 giugno 1977 il consiglio di amministrazione dell'UNIRE avrebbe ratificato l'acquisto di un immobile sito in zona decentrata, e precisamente in via Jenner, per lire 2.235.000.000 (duemiliardiduecentotrentacinque milioni);

che il pagamento sarebbe stato pattuito nel modo seguente:

a) per lire 715.000.000 (settecentoquindici milioni) rilevando il residuo mutuo gravante sullo stabile;

b) per lire 820.000.000 (ottocentoventi milioni) ratealmente, interessi inclusi;

c) per lire 700.000.000 (settecento milioni) quale controvalore dello stabile costituente l'attuale sede ceduta in permuta;

che la zona prescelta sarebbe posta esternamente a quelle previste per i decentramenti amministrativi,

si chiede di conoscere quali sarebbero i motivi che avrebbero indotto il consiglio di amministrazione dell'UNIRE ad acquistare un fabbricato ad un prezzo superiore di oltre un miliardo all'offerta fatta nel 1975 dal medesimo proprietario al comune di Roma, il quale, nel 1975, l'avrebbe respinta d'accordo con il consiglio di quartiere in quanto giudicata eccessiva e non conveniente. (Offerta di lire 1 miliardo 130.000.000).

L'interrogante chiede altresì di conoscere se risulterebbero fondate le voci che lo stabile di via Jenner sarebbe stato costruito senza la prescritta licenza edilizia o quanto meno in difformità della stessa. In caso positivo, quali provvedimenti intenda adottare per bloccarne l'acquisto. In particolare si chiede al Ministro delle finanze se non intende effettuare una indagine fiscale accurata sui bilanci dell'Unione nazionale incremento razze equine e sulla regolarità dell'operazione denunciata dall'interrogante.

(3 - 00592)

**PRESIDENTE.** Poichè il senatore Luzzato Carpi non è presente, dichiaro decaduta questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Passiamo allo svolgimento dell'interpellanza. Se ne dia lettura.

PITTELLA, segretario:

RAPPOSELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della catena di violazioni dei diritti dei dipendenti, di abusi e di sperperi del pubblico danaro da tanto tempo presenti nell'amministrazione forestale dello Stato dove, pur trattandosi di un corpo civile, i cui addetti dovrebbero godere dei diritti sindacali e democratici, vige un regolamento interno di carattere militare che ne regola la disciplina attraverso il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

In questo contesto disciplinare i rapporti interni tra le varie posizioni « gerarchiche » e il personale si esprimono attraverso soprusi e violazioni ai danni dei lavoratori dipendenti. Ne risulta un ambiente chiuso, retto da un sistema autoritario, negatore della pratica democratica fino al punto di allevare quelle forze eversive che vennero implicate direttamente nel fallito *golpe* Borghese.

In ambiente così permeato di autoritarismo e di iniqui regolamenti, molte articolazioni del Corpo forestale sono state trasformate in centri di potere personale, di malcostume amministrativo, di sperperi e di violazioni dei diritti dei lavoratori, di cui spesso si sono occupate le cronache dei giornali e la Magistratura. Come è noto, il movimento sindacale si batte da tempo per affermare i diritti e i principi di democrazia all'interno del Corpo forestale, ma alle richieste dei lavoratori e dei sindacati di un trattamento umano più civile, improntato sul rispetto dei diritti democratici, quasi sempre si risponde ai dipendenti con provvedimenti disciplinari militari (prigione semplice e di rigore) e con trasferimenti punitivi.

In Abruzzo tale prassi è costante ed ha uno sviluppo impressionante. Per esempio, sono stati trasferiti lavoratori anche a posti di « ozio » per far luogo all'attuazione di favoritismi clientelari; è stato spostato un lavoratore da un posto di lavoro ed inviato ad un altro posto (inventato) dove non c'è da

lavorare, collocandolo così in ozio retribuito. Al tempo stesso, il posto di lavoro così reso vacante ha trovato copertura clientelare. È questo il caso di un lavoratore del vivaio di Casoli (Chieti), al quale, peraltro è stata fatta accomodare a proprie spese l'abitazione del vivaio stesso, sottrattagli poi con il sistema del trasferimento ed assegnata a colui che è subentrato al suo posto di lavoro.

Altri esempi: due lavoratori, uno per aver denunciato abusi e l'altro per aver testimoniato a suo favore, sono stati trasferiti in Piemonte. A Popoli (Pescara) due guardie hanno chiesto, in nome del sindacato, il rispetto dei diritti: sono stati puniti con 10 giorni di prigione di rigore e trasferiti in Toscana. Sempre nella stessa provincia, a Sant'Eufemia Maiella, una guardia è stata trasferita per aver sostenuto i diritti di una cooperativa di contadini contro abusi speculativi di un usurpatore. In precedenza, pare che la stessa guardia avrebbe relazionato che una richiesta di risarcimento di danni, avanzata da costui per presunta distruzione di bestiame da parte dei lupi, non rispondeva al vero e che, di conseguenza, lo stesso gli avrebbe detto di aver « santi in paradiso » e che, alla prima occasione, l'avrebbe fatto trasferire. A quanto sembra l'occasione è arrivata.

Sono molti i lavoratori distolti dall'attività di istituto per essere adibiti a cuochi, autisti e giardinieri in sedi periferiche dell'amministrazione forestale trasformate in luoghi per trascorrere il fine settimana e villeggiatura e per altri fatti illegali.

Infine, quando non si riesce a provocare motivi artificiali di azione repressiva nei confronti dei lavoratori presi di mira, che si battono per l'affermazione dei diritti democratici (chiedono fondamentalmente il diritto di cittadinanza del sindacato nei posti di lavoro), si puniscono con prigione perchè « hanno i capelli lunghi », oppure (motivazione ricorrente) perchè « comandato di servizio veniva richiamato per poca cura della persona ». Si tenga conto che tali lavoratori svolgono il servizio in montagna ed in campagna, luoghi, come è risaputo, accidentati, polverosi e intrisi di cespugli.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritiene opportuno accettare sollecitamente la richiesta di incontro da tempo avanzata dal sindacato e più volte sollecitata.

Per chiedere, infine, in attesa che si faccia piena luce sull'anormale e grave situazione determinata nel Corpo forestale abruzzese, che i provvedimenti di trasferimento in atto in Abruzzo (e sono tanti) siano sospesi con effetto immediato.

(2 - 00117)

R A P P O S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* R A P P O S E L L I . Signor Presidente onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'interpellanza che illustrerò brevemente, cercando di allargarne il contenuto con alcune sottolineature ed esemplificazioni, riguarda un settore della vita pubblica nazionale, quello della gestione dell'amministrazione forestale dello Stato e dei rapporti al suo interno tra il personale collocato ai vari livelli della scala gerarchica funzionale. La realtà esistente all'interno dell'ente forestale per quanto si riferisce appunto alla gestione e ai rapporti interni è molto complessa e si presenta resistente alle innovazioni e all'esigenza espressa nell'accordo di luglio tra i partiti dell'astensione di consolidamento e di ampliamento dei valori di democrazia e di partecipazione responsabile alla soluzione dei gravi problemi che attanagliano il nostro paese, cioè all'avvio a soluzione della crisi economica, politica e morale che ha investito il nostro Stato democratico.

Il settore forestale, infatti, rimane quella parte dell'apparato dello Stato dove più pesante e faticosa si rivela l'opera di risanamento e di rinnovamento democratico e funzionale, nonostante l'importanza del ruolo che assume e che deve sempre più assumere in una delle aree fondamentali della vita nazionale, quale l'agricoltura, particolarmente per quanto attiene alla tutela del territorio e del patrimonio boschivo nazionale, che ha riflessi sulla stessa difesa del suolo.

Il trasferimento dei poteri in materia di agricoltura alle regioni con l'attuazione della legge n. 382 ed il processo di riforma della pubblica amministrazione pongono la necessità di una ristrutturazione puntuale e rigorosa delle funzioni dell'apparato forestale nazionale non trasferite, per assolvere adeguatamente ed armonicamente con le funzioni regionali il ruolo nuovo di promozione, di sviluppo e di salvaguardia del patrimonio agro-forestale.

Si pone perciò la necessità immediata di superare i ritardi dell'istituto forestale nell'adeguamento delle strutture e degli strumenti d'intervento e di iniziativa, nel superamento degli antiquati e spesso assurdi regolamenti dei rapporti interni.

Se si vuole veramente, come tutti vogliamo, realizzare un modo diverso di collocare un apparato forestale nella nuova realtà da costruire con l'applicazione della 382 e dell'accordo programmatico del luglio scorso fra i partiti che sostengono il Governo, allora non si può prescindere dal rompere definitivamente e rapidamente con tutto ciò che di vecchio e di antidemocratico rimane nell'apparato forestale stesso, che impedisce al personale di assolvere pienamente il proprio compito nell'ambito delle nuove funzioni dell'ente.

Non è più possibile l'umiliazione di una gerarchia di tipo militare in un ente civile dello Stato, regolato ancora oggi dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui disciplina si esprime puramente e semplicemente nel rapporto assolutistico tra chi comanda e chi deve ubbidire, pena il ricorso a provvedimenti disciplinari assurdi, come la prigione semplice e di rigore, con la perdita parziale o totale della retribuzione dei lavoratori e con trasferimenti punitivi, falsamente motivati da esigenze di servizio, che in certi casi sottopongono i lavoratori ad una *via crucis* di spostamenti continui e ricorrenti. Sono stati riformati i regolamenti dell'esercito; stiamo riformando il regolamento della pubblica sicurezza, pertanto è un assurdo giuridico e politicamente inammissibile che tali regolamenti restino in vigore nel corpo forestale.

Il mantenimento di regolamenti disciplinari assurdi, come dicevo, ha favorito e favorisce il permanere di rapporti gerarchici con il mantenimento, conseguentemente, dei lavoratori in uno stato di continua preoccupazione e di disagio materiale e morale e facilita il prosperare di una prassi di assoggettamento, di ricatti, di punizioni ingiuste e, dirò anche, di divaricazioni e di deviazioni antidemocratiche di alcuni gruppi del corpo forestale, come è avvenuto, ad esempio, in occasione del fallito tentativo del *golpe* Borghese.

Mi piace — e ne sento il dovere a questo punto — signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimere la solidarietà della mia parte politica alla lotta dei lavoratori forestali la cui grande maggioranza è democratica e fedele alle istituzioni della Repubblica. Essi si battono per affermare una normativa moderna e democratica e per conquistare il riconoscimento della pienezza dei diritti sindacali per la categoria.

Diritti tanto più necessari in quanto posso affermare di essere in possesso di documentazioni circostanziate, che fornirò senz'altro allo stesso onorevole Ministro dell'agricoltura, che rivelano l'esistenza di aree e frange dell'apparato forestale nelle quali si sono avuti provvedimenti che vanno dalla prigione al trasferimento nei confronti di dipendenti che hanno avuto od hanno il torto di avere denunciato soprusi, pagamenti di tangenti mensili da parte dei lavoratori saltuari, incendi dolosi, utilizzo privato di mezzi di proprietà dell'ente come elicotteri e case, utilizzo del personale dipendente per lavori privati e quali collaboratori domestici. Citerò solamente due casi che sono emblematici di tale comportamento: una guardia forestale è stata trasferita con la solita motivazione di ragioni di servizio per avere accertato non veritiera la perdita di un determinato numero di capi di pecore da parte di un grosso allevatore che aveva richiesto il risarcimento di danni, che sarebbero stati causati da lupi al proprio gregge e per avere appoggiato la richiesta di assegnazione di pascolo demaniale avanzata da una coopera-

tiva di contadini. Un altro lavoratore è stato autorizzato ad accomodare a proprie spese — due milioni oltre il lavoro della famiglia — un vivaio con la promessa di averlo in uso mentre poi è stato trasferito con la solita motivazione, per far posto a concessioni clientelari.

Onorevole Sottosegretario, prendo atto e la ringrazio per la sollecitudine con cui risponde alla mia interpellanza. Considero questo fatto come un'espressione di sensibilità verso un settore così importante e come volontà politica di affrontare adeguatamente i problemi che si pongono per il suo risanamento. Considero inoltre tale sensibilità anche come espressione di solidarietà verso i lavoratori danneggiati dal permanere di un costume e di regolamenti arcaici e come volontà politica di superarli per affermare nuovi rapporti politici, democratici e sindacali nei confronti del personale forestale. Nella mia interpellanza ho però avanzato alcune richieste molto precise nell'interesse generale dell'agricoltura, per ciò che il settore in esame rappresenta, nell'interesse della democrazia e dei lavoratori forestali. In questa sede rinnovo tale richiesta. Si tratta della richiesta di un'inchiesta ministeriale sui fatti denunciati con l'interpellanza al nostro esame ed anche con un'apposita lettera inviata al Ministro a suo tempo. Si tratta della richiesta di sospensione dei provvedimenti ingiusti di trasferimento in atto, che non possono essere giustificati per le ragioni stesse esposte nell'interpellanza ed integrate con quanto ho qui detto, almeno per i casi di trasferimento più clamorosamente arbitrari e quindi palesemente illegali. Si tratta infine della richiesta di sospendere il regolamento militare in vigore nell'amministrazione forestale e di esaminare con i sindacati confederali, i quali hanno già avanzato le richieste, i problemi scaturenti dall'esigenza di una nuova, democratica contrattazione del rapporto di lavoro nella stessa amministrazione utilizzando, nel periodo di carenza che si determinerebbe con la sospensione dei regolamenti militari, fino alla stipula della nuova normativa sindacale, i regolamenti in vigore nell'amministrazione, per esempio, dei

vigili del fuoco, dopo la smilitarizzazione di quest'ultimo corpo.

Signor Sottosegretario, credo che la sensibilità dimostrata dalla sollecitudine nel discutere questa interpellanza possa far ritenere che la risposta, finora non arrivata, sia positiva nel senso delle richieste avanzate.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza.

**ZURLO**, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Cercherò di rispondere nella maniera più esauriente possibile ai singoli rilievi mossi dall'interpellante nei confronti del Corpo forestale dello Stato: faccio peraltro osservare che alcuni di essi sono formulati in modo vago e generico, senza alcun riferimento a specifici casi concreti, come quello riguardante asseriti abusi e sperperi del pubblico denaro.

A questo proposito posso affermare che la gestione amministrativa nel Corpo forestale dello Stato è improntata ai più rigidi criteri di economia e di correttezza, tant'è che gli organi di controllo non hanno mai rilevato o denunciato abusi o sperperi. I rarissimi casi di irregolarità sono stati comunque prontamente denunciati alla competente magistratura.

Per quanto riguarda le violazioni di diritti sindacali e democratici dei dipendenti, è da tener presente che il Corpo forestale dello Stato è stato ripristinato con decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in base al quale gli ufficiali-ispettori, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono personale civile, con funzioni tecniche di polizia e di pubblica sicurezza. L'articolo 29 dello stesso decreto legislativo stabilisce che per il governo del personale con funzioni di polizia, in attesa dell'emanazione di apposito regolamento, si debbono applicare le disposizioni recate dal regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997.

La piena validità delle anzidette disposizioni legislative veniva ribadita dall'articolo 384 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale

stabilisce che « rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato ».

D'altra parte, il Consiglio di Stato, con parere n. 76 del 13 marzo 1958, riconosceva la legittimità dell'applicazione, per il personale del Corpo forestale dello Stato, delle norme in materia disciplinare contenute nel vecchio regolamento del 1929.

La legge 4 maggio 1951, n. 538, aveva però, nel frattempo, stabilito la parità del trattamento economico e del governo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, motivo per cui veniva a cadere la necessità dell'emanazione del nuovo regolamento previsto nel citato decreto legislativo n. 804 del 1948.

In conseguenza dell'aggancio del personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, stabilito con la legge n. 538 del 1951, ai pari grado della Pubblica sicurezza, il personale stesso gode oggi dello stesso trattamento economico dei carabinieri, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (paga base, indennità di istituto, indennità giornaliera per servizi collettivi, premio di arruolamento, pensione privilegiata ordinaria in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere eccetera).

Il particolare stato giuridico del personale del Corpo forestale dello Stato è stato confermato nel tempo da altre numerose leggi e da pareri del Consiglio di Stato, fra i quali si ricordano:

la legge 14 dicembre 1955, n. 1316, in base alla quale il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalità stabilite per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

il parere n. 983 dell'11 marzo 1959 del Consiglio di Stato per il quale il Corpo forestale dello Stato « può essere qualificato Corpo di polizia, esplicando permanentemente funzioni di polizia, secondo principi organizzativi che si avvicinano a quelli dell'organizzazione militare »;

la legge 27 ottobre 1965, n. 1198, che stabilisce che il servizio prestato nel Corpo

forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva;

il parere del Consiglio di Stato n. 410/70 del 16 aprile 1970, sull'estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza ai sottufficiali e guardie forestali;

la legge 6 marzo 1976, n. 52, concernente interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, in base al quale il Corpo forestale dello Stato, analogamente ai Corpi militari e di polizia, ha competenza a provvedere al collocamento a riposo ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale dipendente;

la legge 27 maggio 1977, n. 284, che, in considerazione dei servizi permanenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria espletati dagli ufficiali-ispettori del Corpo forestale dello Stato, estende anche ad essi la particolare indennità mensile per servizio di istituto, spettante agli appartenenti alle forze di polizia.

I tribunali amministrativi regionali in numerose sentenze hanno riconosciuto la piena applicabilità, per i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato, del regolamento della Pubblica sicurezza.

Da tutto ciò si evince chiaramente che l'amministrazione forestale ha sempre agito nella piena osservanza delle leggi vigenti e che mai sono stati commessi « soprusi e violazioni ai danni dei lavoratori dipendenti », non rispettando i loro « diritti democratici ».

Gli ufficiali-ispettori, i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato hanno piena libertà sindacale, come è dimostrato dal fatto che essi sono largamente rappresentati o hanno la maggioranza nei sindacati nazionali dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (CGIL-CISL-UIL) e partecipano altrettanto liberamente — ed attivamente — alla vita dei rispettivi sindacati.

Per ciò che attiene alla questione dei trasferimenti punitivi, si rileva che i trasferimenti sono sempre stati effettuati per esigenze di servizio e non per motivi disciplinari, salvo i casi di incompatibilità, per l'infrazione commessa, con la permanenza in una sede. È comunque da sottolineare che il regolamento della Pubblica sicurezza prevede il trasferimento anche per motivi disciplinari.

Per quanto riguarda il lavoratore del vivaio di Casoli (Chieti), si specifica che si tratta dell'operaio di 2<sup>a</sup> categoria signor Giacinto Odorisio, inquadrato tra gli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, a decorrere dal 28 marzo 1972 e destinato al vivaio di Casoli (Chieti), gestito dalla Regione Abruzzo ed affidato alle cure del capo vivaista, dipendente regionale, signor Di Croce Gabriele, con l'uso dell'alloggio di servizio.

Il signor Odorisio ottenne poi dalla regione l'alloggio di servizio, togliendolo al Di Croce e tentando più volte di estrometterlo anche dalla responsabilità di capo vivaista, pur non avendo egli alcuna preparazione professionale specifica. Per raggiungere questo fine, il signor Odorisio non si limitò a chiedere appoggio ovunque, ma ricorse alla sobillazione degli operai, ad esposti infondati ed al linciaggio morale dei suoi superiori, creando tali e tante complicazioni da costringere l'Amministrazione a trasferirlo a Palena in un primo momento ed a Montazzoli (Comando stazione forestale) in un secondo momento, per evitargli un oneroso cambiamento di residenza e nella convinzione che egli avrebbe lasciato l'abitazione del vivaio.

A seguito del provvedimento di trasferimento, il signor Odorisio denunciò alla Procura della Repubblica di Chieti il proprio capo ufficio (dottor Vincenzo Margiotta), lamentando ingiustizie e facendo accuse chiaramente estranee alla sfera penale. Copia della denuncia alla Procura della Repubblica venne inviata alla stampa quotidiana, dalla quale l'Amministrazione apprendeva il passo del signor Odorisio. Invitato a giustificare il suo operato, l'Odorisio stesso rispose con frasi insolenti.

La Procura della Repubblica di Chieti, comunque, accertata l'infondatezza delle accuse, archivì la denuncia.

Nel contempo, il signor Odorisio denunciò anche il brigadiere comandante della Stazione forestale di Casoli per fatti riguardanti il servizio di istituto: la Procura della Repubblica, accertati i fatti, dispose anche questa volta l'archiviazione degli atti.

Scontento delle decisioni dell'autorità giudiziaria, il signor Odorisio ispirò allora una calunniosa campagna di stampa nei riguardi del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti, dottor Margiotta, con evidente danno al prestigio dell'ufficio.

Per tale comportamento, l'Odorisio venne deferito all'apposita commissione di disciplina che gli inflisse la sospensione dal lavoro per un mese, per aver mantenuto atteggiamenti denigratori verso i propri superiori.

Nell'anno 1976, l'Odorisio venne per la seconda volta deferito alla commissione di disciplina, che gli comminò la sanzione della censura.

In tutto questo frattempo, l'Odorisio, malgrado più volte invitato a lasciare l'alloggio da lui occupato presso il vivaio di Casoli (alloggio di proprietà della regione Abruzzo e che la regione stessa avrebbe desiderato concedere a un dipendente regionale), si rifiutò di ottemperare a tale invito, asserendo di avere speso una certa somma per migliorie eseguite. Inoltre, nel decorso mese di maggio, unitamente alla propria moglie, rivolgeva gravi minacce al capo operaio signor Di Croce Gabriele e ad altri operai presenti, tanto da costringere la Compagnia dei carabinieri a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Lanciano.

Al fine di evitare altri incresciosi episodi che avrebbero potuto avere più gravi conseguenze, l'Odorisio veniva trasferito alle dipendenze dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Frosinone, a norma del quarto comma dell'articolo 19 (nocumento al prestigio dell'ufficio) della legge 13 maggio 1975, n. 157, a decorrere dalla data 16 luglio 1977, prorogata al 24 dello stesso mese per motivi di salute.

Senonchè l'Odorisio non raggiungeva la nuova sede, nè presentava alcuna giustificazione, per cui veniva invitato, con lettera in data 10 agosto 1977, a presentare, nel prescritto termine di legge, le proprie giustificazioni, con l'avvertenza che ogni giorno di assenza a partire dal 24 luglio 1977 sarebbe stato considerato arbitrario, in vista della applicazione delle norme riguardanti lo stato giuridico degli operai dello Stato.

Alla notifica del 10 agosto l'Odorisio rispondeva con lettera del 26 agosto, indirizzata, tra l'altro, al Ministro dell'agricoltura e al senatore interpellante. Le ragioni addotte non giustificano l'ininterrotta assenza dal lavoro, motivo per cui l'operaio Odorisio sarà invitato a riprendere immediatamente servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Frosinone e, qualora non ottempererà a tale invito, sarà iniziata, nei suoi confronti, la procedura per la decadenza dall'impiego, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Circa gli asseriti abusi del sottufficiale di Atesa, si rileva che il sottufficiale, del quale il senatore interpellante non ha citato il nome, è il maresciallo ordinario Enrico Maurizi, responsabile, dal 5 febbraio, della Stazione forestale di Atesa (Chieti).

Il maresciallo Maurizi, fornito del titolo di studio di licenza media, è uno dei migliori sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, avendo riportato sempre la qualifica di ottimo e avendo avuto non solo mai punizioni, ma encomi ufficiali. È sposato con la signora Caterina Di Girolamo, di professione ostetrica, molto stimata per le sue qualità professionali. La famiglia del maresciallo Maurizi gode, anche in considerazione dei guadagni della moglie, di notevole agiatezza.

Non risulta, nella maniera più assoluta, che la signora Maurizi si sia servita della autovettura del Corpo forestale dello Stato. Ella, infatti, ha automobile di sua proprietà (Fiat 128 targata Chieti 73312) che usa per l'espletamento del suo lavoro.

Quanto alla questione del trasferimento di una guardia da S. Eufemia a Maiella, si osserva che l'interpellante si riferisce evidentemente alla guardia scelta D'Anello Marino, trasferita dalla Stazione di S. Eufemia a

Maiella a Montebello di Bertona, nel giugno scorso, per esigenze di servizio e per motivi di opportunità.

La moglie del D'Anello è infatti entrata a far parte della Cooperativa zootecnica di S. Eufemia a Maiella, denominata Zoo-Coop, il che ha determinato l'incompatibilità del servizio da parte del marito nella circoscrizione del Comando stazione forestale di Sant'Eufemia a Maiella (il D'Anello non può infatti essere nello stesso tempo controllore e controllato). Si aggiunga il fatto che il D'Anello è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pescara, quale indiziato di delitti contro la pubblica amministrazione e di delitti contro il patrimonio.

Per ciò che riguarda l'affermazione secondo cui due lavoratori sarebbero stati trasferiti in Piemonte per aver denunciato abusi, si rileva che un solo trasferimento, in Piemonte, è stato disposto in tempi recenti e precisamente nei confronti del brigadiere Antonio De Luca. La tesi del trasferimento punitivo è stata sostenuta dal senatore Rapposelli anche sul giornale « Il Messaggero » di giovedì 3 marzo 1977, ma lo stesso brigadiere De Luca, venuto a conoscenza dell'articolo pubblicato nel « Messaggero », ha smentito energicamente ogni ipotesi punitiva nei suoi confronti.

È da tenere presente, per inciso, che il brigadiere De Luca è stato recentemente condannato dal tribunale di Lanciano, che ha però ordinato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena inflittagli.

Il signor Antonio Di Prinzi, di cui si parla nello stesso articolo del « Messaggero », non è dipendente dell'amministrazione forestale.

Per quanto riguarda l'affermazione che a Popoli (Pescara) due guardie hanno chiesto, in nome del sindacato, il rispetto dei diritti, rilevo che si tratta della guardia scelta D'Amicone Nicolino e della guardia Tonelli Enrico, ambedue in servizio presso il centro operativo antincendi boschivi di Popoli, che, nella stessa data del 25 marzo 1977, avevano chiesto di essere impiegati, per lo svolgimento del normale servizio di istituto, in una stazione forestale, non essendo di loro gradimento il servizio antin-

cendi (le domande di trasferimento sono conservate nel fascicolo personale degli interessati).

In accoglimento della loro richiesta, essi venivano trasferiti, per esigenze di servizio, in Toscana, anziché in Abruzzo, in quanto in quest'ultima regione — di origine degli interessati — il personale è sovrabbondante, mentre vi è carenza estrema di guardie forestali nella regione Toscana ed in altre regioni dell'Italia settentrionale.

I trasferimenti sono, quindi, indipendenti dalle punizioni inflitte alle guardie per essersi esse rifiutate di eseguire un ordine di un loro superiore e per avere rivolto minacce al superiore stesso, in presenza di altro personale, le cui testimonianze sono raccolte in atti.

Si configura pertanto, nel comportamento della guardia scelta D'Amicone e della guardia Tonelli, anche il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ed è presumibile una denuncia all'autorità giudiziaria per i delitti di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale.

Circa l'affermazione secondo cui dei lavoratori vengono distolti dall'attività di istituto per essere adibiti a cuochi, autisti e giardinieri, si osserva che alcuni sottufficiali e guardie forestali sono adibiti, nelle stazioni forestali e negli altri uffici periferici, a mansioni di autisti, per esigenze di servizio. Gli autisti forestali sono muniti di patente del corpo forestale dello Stato e gli automezzi di libretto di circolazione dello stesso corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda l'impiego nelle mansioni di cuochi e di giardinieri, occorre precisare che il corpo forestale dello Stato ha alle sue dipendenze operai con le specifiche qualifiche, che prestano la loro opera soprattutto nelle scuole forestali.

In nessuna sede periferica dell'amministrazione forestale trascorrono i fine settimana o villeggiano dipendenti. L'amministrazione ha concesso in uso all'unione forestali d'Italia un fabbricato in località Marsiliana, in provincia di Grosseto, del quale fruiscono a turno, durante i mesi estivi, le famiglie dei dipendenti che lo desiderano.

Per quanto infine riguarda le asserite punizioni di lavoratori, si pone in rilievo che

nessun lavoratore è stato mai punito per i capelli lunghi o perchè al rientro dal servizio di campagna si presentava impolverato o inzaccherato. Le pochissime e lievissime punizioni inflitte per poca cura della persona (che per la loro lievità non influiscono sulla progressione di carriera e sul giudizio delle doti attitudinali degli interessati) mai sono state irrogate al rientro degli interessati dal servizio esterno, ma in altre diverse occasioni.

R A P P O S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* R A P P O S E L L I . Mi devo dichiarare, signor Presidente, insoddisfatto della risposta datami dall'onorevole Sottosegretario e devo riconfermare la corrispondenza alla realtà di quanto io ho affermato e che viene comprovato da documenti in mio possesso che consegnerò in fotocopia al Ministero. L'elenco lunghissimo fatto dal Sottosegretario dei provvedimenti disciplinari presi, come i trasferimenti nell'ambito di due province abruzzesi rivelano l'esistenza di un sistema che va superato.

L'affermazione della validità del regolamento della pubblica sicurezza all'interno del corpo forestale, in un momento in cui si parla di sindacato della polizia e mentre la polizia è ancora un corpo militarizzato al contrario del corpo forestale che è un servizio civile, evidenzia la necessità di fare molti passi avanti.

Circa i fatti specifici concernenti i trasferimenti di un dipendente padre di famiglia assunto nel 1972, avvenuti nel giro di cinque anni (essi sono ben tre, come ha detto anche l'onorevole Sottosegretario), debbo dire che ciò ci conferma che esiste una situazione da sanare dopo una attenta considerazione.

Per quanto attiene all'uso dei mezzi e degli strumenti che fanno parte del patrimonio dell'ente debbo dire che sono in possesso di una documentazione attestante il fatto che si sono svolte gite in elicottero di persone che

con l'ente non avevano niente a che vedere. Queste cose mi erano sconosciute, ma mi sono arrivate lettere a decine, a centinaia che del resto erano state già inviate alla direzione forestale del Ministero dell'agricoltura e solo per conoscenza al sottoscritto che se ne era interessato (di tutto questo si erano occupati anche il « Messaggero » ed il « Giorno »). A seguito di ciò ho ricevuto una quantità di documenti: ho anche documenti a firma di dirigenti dell'amministrazione con i quali si puniscono lavoratori dipendenti per « insufficiente cura » — cito testualmente — « della persona » e perchè avevano i capelli lunghi. Ora mi si può obiettare che l'agente deve presentarsi decentemente, ma quando lavoratori forestali battono zone impervie, sotto la pioggia, in mezzo alle erbacce e alle sterpaglie e vengono puniti per insufficiente cura della persona, ciò dimostra che i motivi non sono quelli addotti, ma altri. In effetti sono altri.

I trasferimenti effettuati sono sempre stati rimpiazzati. La mobilità è un fatto naturale, però la maggior parte dei trasferimenti viene coperta, anche se ciò comporta sperpero di denaro e disagi da parte delle famiglie che debbono spostarsi da un paesino all'altro e da una regione all'altra. Il fatto che un lavoratore sia stato invitato con lettera scritta ad accomodare a spese proprie una casa del vivaio per andarci ad abitare, con 200.000 lire al mese di stipendio, dimostra che alcune cose non vanno.

Avrei preferito che si riconoscesse che alcune cose non vanno e che si assumesse un impegno nel senso di procedere in una diversa direzione. Si sta discutendo di rigore, di austerità, di impegno maggiore, ebbene questo è un settore della pubblica amministrazione particolarmente bisognoso di interventi radicali. Poichè però la risposta del Sottosegretario non mi ha soddisfatto, fornirò la documentazione comprovante le asserzioni che qui ho fatto. Si poteva benissimo, da parte dei dirigenti, anzichè prendere provvedimenti di quel genere, denunciare questa situazione.

Il dottor Margiotta è stato invece condannato dalla magistratura. Non voglio entrare nei particolari, ma chiedo un impegno

maggiore da parte del Ministero per intervenire a sanare questa situazione con i poteri di cui oggi dispone.

Insisto quindi nella mia richiesta e comunicherò al Ministero in maniera circostan-

ziata le infrazioni, passandone anche copia al magistrato.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento dell'interpellanza è esaurito.

#### Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 settembre al 30 novembre 1977

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 settembre al 30 novembre 1977:

— Disegno di legge n. 909. — Misure urgenti per l'editoria (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 289. — Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 14 ottobre 1977

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 14 ottobre 1977:

|  |           |                            |  |
|--|-----------|----------------------------|--|
| Martedì  | 4 ottobre | (pomeridiana)<br>(h. 17)   | — Interrogazioni e interpellanze.  |
| Mercoledì  | 5         | » (pomeridiana)<br>(h. 17) | — Disegno di legge n. 379. — Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.   |
| (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni) |           |                            | — Disegno di legge n. 638. — Modificazioni di norme riguardanti il processo del lavoro ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ).     |
|  |           |                            | — Disegno di legge n. 805. — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ). |

177<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 SETTEMBRE 1977

Giovedì 6 ottobre (*pomeridiana*) — Esposizione economico-finanziaria dei ministri del bilancio e del tesoro.  
(h. 17)

(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)

Venerdì 7 » (*antimeridiana*) — Seguito (eventuale) dei disegni di legge nn. 379, 638 e 805 che precedono.  
(h. 10)

Martedì 11 ottobre (*pomeridiana*) — Interrogazioni e interpellanze.  
(h. 17)

Mercoledì 12 » (*pomeridiana*) — Disegno di legge n. 837. — Concessione alla Regione siciliana del contributo previsto dall'articolo 38 dello Statuto.  
(h. 17)  
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)

Giovedì 13 » (*pomeridiana*) — Disegni di legge nn. 618 e 756. — Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto.  
(h. 17)

Venerdì 14 » (*antimeridiana*) — Disegno di legge n. 909. — Misure urgenti per l'editoria (*approvato dalla Camera dei deputati*).  
(h. 10)

*N. B.:* Nell'ipotesi che la Commissione competente non esaurisca in tempo utile l'esame del disegno di legge n. 805 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, al posto di detto provvedimento deve considerarsi iscritto nel calendario il disegno di legge n. 289, riguardante i limiti di valore della prova testimoniale in materia civile.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

#### Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

PITTELLA, *segretario:*

COLELLA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — in relazione ai fatti de-

nunziati nei riguardi del Banco di Napoli, di cui si è avuta un'eco sulla stampa ed alla radio — la reale situazione in merito alla conduzione dell'istituto bancario di diritto pubblico e quali provvedimenti si ha in animo di prendere per lo sviluppo dell'ente e per la tranquillità di diverse migliaia di lavoratori che in esso operano.

(2 - 00127)

**Annunzio di interrogazioni**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PITTELLA, segretario:

CIACCI, BONDI, CHIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere: quali sono i motivi che gli hanno suggerito il provvedimento di sospensione di tutti i 22 incarichi di insegnamento del corso di laurea in storia della facoltà di lettere dell'Università di Siena;

se, prima di arrivare al drastico provvedimento, sono state prese in considerazione le possibilità di dare all'insegnamento delle materie di storia un carattere dipartimentale, giacchè gli insegnamenti sospesi servono all'intera facoltà di lettere e anche alle facoltà del gruppo giuridico-economico;

quale sorte sia riservata ai 22 professori che hanno vinto i propri regolari concorsi;

se non si ritenga opportuno promuovere rapidamente un esame collegiale fra i rappresentanti della facoltà di lettere dell'Università di Siena (ed eventualmente di altre facoltà interessate allo stesso problema, come Pisa e Trieste), del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Ministero per studiare un possibile riordinamento didattico del corso di laurea in storia, evitando repentini e sporadici provvedimenti che, anzichè risolvere i problemi, anche realmente esistenti, possono complicarli ed inasprirli proprio nel momento in cui l'Università ha sempre più bisogno di provvedimenti razionali ed equilibrati.

(3 - 00670)

BARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga doveroso riferire al Parlamento sui motivi che hanno indotto il Consiglio dei ministri a disattendere completamente il parere espresso sia dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia dalla Commissione interparlamentare sul decreto delegato per l'aumento delle quo-

te di indennizzo per i beni abbandonati nella ex Zona B del territorio triestino, in applicazione del Trattato di Osimo.

(3 - 00671)

LI VIGNI, SCUTARI, TOLOMELLI, BERTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie, pubblicate recentemente da un settimanale, secondo le quali il Comando generale della guardia di finanza effettua la schedatura non solo del personale in servizio, ma anche di quello in congedo. Viene in proposito pubblicata la fotocopia della testata di una circolare dal titolo « Istruzioni riservate per il controllo delle forze in congedo ».

Se la notizia risultasse confermata, gli interroganti chiedono di sapere perchè mai si scheda il personale in congedo e, soprattutto, perchè, anche per il personale in servizio, si raccoglierebbero notizie che investono la sede privata del cittadino, dalla sua appartenenza a partiti, al « sentimento patrio ». È difficile comprendere quale importanza abbia il sapere se un ex finanziere è iscritto ad un partito, soprattutto quando la codificazione successiva avviene con riferimenti all'area governativa, cosa piuttosto azardata almeno nella fase politica attuale.

Agli interroganti pare, altresì, estremamente grave che le operazioni di controllo delle informazioni possano essere affidate agli ufficiali di reparto solo se « di fiducia ». Fiducia di che genere? E, se riferita al legittimo interesse democratico del Paese, qualora fosse inesistente, come può tale ufficiale mantenere compiti di comando?

La gravità delle cose pubblicate pare agli interroganti richieda un'urgente chiarificazione ed un'assunzione di responsabilità da parte dello stesso Ministro.

(3 - 00672)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per liberare le sculture della facciata di San Petronio, in Bologna, dalle scritte e dai disegni con i quali le hanno gravemente sconciate alcuni partecipanti al recente raduno degli ultras di sinistra.

L'interrogante, passando da tale episodio al problema generale, sottolinea l'urgente necessità di iniziative volte a suscitare ed a coordinare provvedimenti di tutte le istanze centrali e periferiche del Paese e delle Amministrazioni locali, affinché sia abolito l'andazzo delle scritte e dei disegni con i quali i nuovi vandali e gli stupidi dissacratori del tempo nostro, valendosi per di più di « bombolette » spruzzatrici di vernici pressochè indelebili, vanno sporcando e deturpando monumenti ed edifici, nei centri storici o al di fuori di essi.

L'interrogante sottolinea che lo Stato non può restare inerte di fronte a tali barbariche imprese: c'è la possibilità di identificare gli autori e di farli oggetto delle sanzioni penali per il reato di danneggiamento. Ma soprattutto occorrono gli sforzi assidui e tenaci delle scuole, degli organi dell'informazione di massa e delle organizzazioni sociali contro tutto ciò, affinché, almeno da questo punto di vista, l'Italia non sembri una nazione immemore della propria civiltà, smarrita in un lassismo rinunciatario e distruttivo.

(3 - 00673)

RUFFINO, CERVONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — La legge 8 agosto 1977, n. 631, eleva, in modo notevole, le pene per i conducenti che superino i limiti massimi di velocità consentiti. La stessa legge, peraltro, rimanda ad un decreto ministeriale la fissazione dei limiti massimi di velocità su autostrade, strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati e prevede, altresì, che i limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.

Nel frattempo, ed in attesa che venga emanato il decreto ministeriale, stanno fioccando sugli automobilisti salatissime multe in base agli eccessi di velocità su vecchi cartelli segnaletici, sparsi con eccessiva abbondanza sulle strade italiane.

In relazione a ciò, si chiede di sapere:

a) quando verrà emanato il decreto ministeriale che fissi i limiti di velocità massimi e quelli inferiori;

b) quando verranno collocati i prescritti segnali;

c) se, nel frattempo, non si ritenga di dare immediate disposizioni perchè vengano eliminati i vecchi, inutili cartelli segnaletici.

(3 - 00674)

LEPRE, CIPELLINI, TALAMONA, FERRALASCO, SIGNORI, MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano intraprendere — anche per non vanificare gli obiettivi della proroga — per informare tempestivamente gli interessati dei contenuti del nuovo diritto di famiglia, sia per la normativa prevista dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, interessante le scelte del regime patrimoniale (comunione o separazione) da farsi entro il 15 gennaio 1978 per i coniugi già sposati alla data del 20 settembre 1975, sia per quella interessante i coniugi sposati o che si sposeranno dopo l'entrata in vigore della legge medesima, ad oggi completamente disinformati in quanto nulla al riguardo viene loro comunicato, neppure in occasione della richiesta di pubblicazione del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile.

Per sapere, altresì, se non ritengano, magari attraverso i comuni, la stampa, la RAI-TV nelle ore di maggiore ascolto ed altri mezzi, di dover informare le famiglie già costituite delle nuove norme e delle relative scadenze e, per i futuri matrimoni, di introdurre l'obbligo della dichiarazione patrimoniale o di scienza della relativa normativa, come si fa, ad esempio, in altri Paesi europei in occasione della richiesta delle pubblicazioni.

(3 - 00675)

BONDI, DI MARINO, TEDESCO TATÒ Giglia, BACICCHI, POLLASTRELLI, SCUTARI, VANZAN, ROSSI Raffaele, MAFAI DE PASQUALE Simona, BENEDETTI, SGHERRI, MILANI, POLLIDORO, BERTONE, FERRUCCI, VERONESI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che nel giugno del 1974 fu costituita la

finanziaria TESCON, con lo scopo di raggruppare sotto un unico ente tutte le attività dell'ENI nel ramo tessile e dell'abbigliamento, finanziaria a cui fanno capo 23 aziende con oltre 22.500 dipendenti (in maggioranza donne e con particolare presenza nell'Italia centro-meridionale);

ricordato che la TESCON ha avuto, nel 1976, un fatturato di oltre 260 miliardi di lire con un passivo di circa 80 miliardi, fatturato che nei primi 6 mesi del 1977 avrebbe raggiunto la cifra di 156 miliardi, con un passivo di oltre 40 miliardi,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se rispondono a verità le notizie sullo scioglimento della TESCON, annunciato da vari organi di stampa e confermato alle organizzazioni sindacali dai dirigenti dell'ENI;

2) se è vero che per il settore tessile e dell'abbigliamento dell'ENI si prevede una ristrutturazione, con la creazione di un'azienda capogruppo e la suddivisione degli attuali comparti produttivi in quattro branche di attività;

3) con quali criteri sarebbero stati scelti gli uomini chiamati a dirigere la nuova organizzazione, dal momento che lo *staff* di cui hanno parlato gli organi di stampa sarebbe quasi lo stesso che fino ad oggi ha diretto la TESCON;

4) se non ritengono opportuno che sia necessario, prima di indicare gli uomini chiamati a dirigere detta nuova organizzazione, impegnare l'ENI alla predisposizione di programmi tendenti alla realizzazione di una politica di risanamento finanziario, ristrutturazione aziendale e riconversione produttiva;

5) qual è la politica delle Partecipazioni statali per superare la crisi dell'industria tessile e dell'abbigliamento, nel quadro dell'annunciato piano di settore, la cui esigenza è sottolineata, tra l'altro, nell'accordo tra i partiti per il programma di Governo;

6) quale ruolo si intende attribuire alle aziende pubbliche operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento e in quello mecano-tessile e che fanno capo sia all'ENI che alla GEPI.

(3 - 00676)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il carico di lavoro attualmente esistente all'arsenale « San Marco » di Trieste desta gravissime preoccupazioni per l'avvenire della cantieristica triestina ed apre la prospettiva del passaggio in cassa integrazione per molte centinaia di lavoratori e di un arresto delle attività terziarie ed artigiane legate alla produzione cantieristica;

che tale stato di cose appesantisce ulteriormente la precaria situazione del settore industriale — caratterizzata dalla già avvenuta o ventilata chiusura di molte aziende e dall'introduzione in molte di esse della cassa integrazione — e minaccia di aggravare la crisi economica generale della città di Trieste, con conseguenti effetti nocivi anche nel resto della regione Friuli-Venezia Giulia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure si intendano prendere onde superare la grave situazione;

se si intenda predisporre un piano di investimenti nel quadro di quello nazionale, ed entro quali termini, onde vivificare la situazione economica, garantire lavoro e commesse alla cantieristica triestina ed impedire la dispersione della manodopera e del potenziale tecnico e professionale, notoriamente qualificati, che godono di prestigio e di riconoscimento internazionali, assicurandone un razionale utilizzo.

(4 - 01321)

LUBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la direzione del gruppo « Liquichimica » ha comunicato alle maestranze ed alle organizzazioni sindacali il licenziamento di 80 lavoratori e la richiesta di cassa integrazione a zero ore fino alla fine di aprile 1978 per gli altri lavoratori della « Pozzi-Ginori » di Gaeta, nonché il licenziamento di 60 unità e la richiesta della cassa integrazione a zero ore per le maestranze delle « Fonderie e smalterie genovesi » di Borgo Piave-Latina;

ricordato che il gruppo di cui sopra ha usufruito, a quanto risulta, di un finanziamento di lire 5.815.000.000 e si era impegnato a ristrutturare e potenziare l'azienda, ad assumere altri 73 lavoratori ed a garantire condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario, mentre per lo stabilimento di Gaeta aveva sottoscritto un accordo che prevedeva un incremento occupazionale di circa 90 unità;

sottolineata la manifesta intenzione del gruppo di drammatizzare la situazione, in modo particolare negli stabilimenti operanti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, oltre al resto anche attraverso la mancata corresponsione delle spettanze contrattuali per il lavoro prestato;

tenuto conto, altresì, che da chiari riscontri sulla stampa nazionale la prospettiva finanziaria e di lavoro del gruppo non appare così pregiudicata come si vorrebbe far credere;

visto che da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali a tutti i livelli, fermo restando il rifiuto pregiudiziale dei licenziamenti e della cassa integrazione a zero ore, è stata manifestata la seria volontà di lavorare per mettere a punto una strategia di ripresa delle aziende interessate dell'intero gruppo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in via d'urgenza:

1) per far recedere la direzione della « Liquichimica » dai provvedimenti di licenziamento;

2) per avviare una seria trattativa che garantisca una duratura ripresa produttiva e la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

L'interrogante chiede, altresì, al Ministro: se non ritenga urgente aderire alla richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali di convocare tutte le parti interessate;

quali siano le condizioni finanziarie del gruppo, quali processi siano tuttora in corso da parte del gruppo e l'ammontare complessivo dei finanziamenti ricevuti. (4 - 01322)

CIPELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Di fronte al ripetersi

dello sperpero di lussuose pubblicazioni, spesso di scarsa utilità, stampate e regalate dalle aziende a partecipazione statale e da enti pubblici senza razionalità e con spensieratezza non conciliabile con i propri rendiconti fallimentari;

considerato che persevera il criterio megalomane che comporta aggravii di centinaia di milioni di lire per le rispettive amministrazioni, nonostante i richiami al contenimento della spesa pubblica e l'appello all'austerità rivolto a tutti gli italiani, che ha avuto accenti preoccupati anche in Parlamento,

l'interrogante chiede al Governo se non ritenga opportuno un fermo invito ai responsabili a rivedere i criteri finora adottati per adeguarli alla realtà economica del Paese. (4 - 01323)

BONDI, TEDESCO TATÒ Giglia, CIACCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sono vere le notizie secondo le quali sarebbe stato varato (o starebbe per essere varato) un provvedimento riguardante le Ferrovie in concessione e secondo il quale sarebbero escluse dai benefici previsti per la quarta revisione la stragrande maggioranza delle aziende che gestiscono tali servizi, e, tra questi, la « Ferroviaria italiana », con sede in Arezzo.

Non comprendendo le ragioni di un eventuale simile provvedimento, dal momento che la « Ferroviaria italiana » svolge un servizio sociale non indifferente in una zona particolarmente depressa e che essa è un punto di riferimento per tutto il trasporto pubblico nella provincia di Arezzo e in una parte considerevole della provincia di Siena, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) con quali criteri sarebbero state scelte le Ferrovie in concessione ammesse a beneficio;

2) come si intende attuare il disposto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che concerne la delega alle Regioni per « l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione ... previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato ».

(4 - 01324)

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come mai la Corte dei conti tiene distaccati due suoi funzionari all'ufficio legislativo del Ministero del commercio con l'estero, nonostante l'arretrato della Corte stessa e l'ibrida posizione di controllori controllati che vengono ad assumere detti funzionari, posizione che potrebbe anche interessare la Procura della Repubblica sotto il profilo penalistico.

(4 - 01325)

CIFARELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, o promuovere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di:

1) salvaguardare le pinete costiere della Toscana, che sono di storico valore oltre che di grande importanza naturalistica e paesistica;

2) salvare il salvabile delle zone costiere e ricostituirne la consistenza nelle zone tanto duramente colpite dal « tornado » dell'agosto 1977.

All'uopo risulta indispensabile l'impegno sia dei privati che delle autorità locali, nel quadro dell'azione della Regione che in materia ha competenza primaria.

(4 - 01326)

CIFARELLI, VENANZETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali e quante siano le estensioni boschive che sono state distrutte dal fuoco nell'estate 1977, ormai decorsa, e in particolare:

1) quali siano stati i risultati dell'attuazione della legge e dell'utilizzazione dei più moderni mezzi per il controllo e per lo spegnimento degli incendi;

2) quali provvedimenti il Governo intenda attuare e promuovere per la ricostituzione dei boschi incendiati;

3) quale orientamento intenda assumere il Governo per superare i ritardi della Comunità europea quanto all'emanazione della Direttiva per la forestazione, della quale da anni tanto si è discusso.

(4 - 01327)

D'AMICO. — *Ai Ministro delle finanze.* — Per sapere — con espresso riferimento anche all'interrogazione n. 4-00267 ed alla risposta datale — se gli risulta che tale Gioni Armando, dichiarando di agire per conto o nell'interesse dell'amministrazione del Monopolio di Stato, vada battendo le campagne della provincia di Chieti per accaparrarvi cospicue partite di foglia di tabacco per le esigenze di lavoro e di produzione di aziende manifatturiere del citato Monopolio.

Si fa presente che per l'incremento della coltivazione del tabacco nella predetta provincia da oltre mezzo secolo è presente uno stabilimento dell'ATI e che per assicurarne la sussistenza il comune di Lanciano ha reso ancor più deficitario il suo striminzito bilancio, corrispondendo, negli ultimi anni, decine di milioni di lire per premi ai coltivatori conferitori della foglia di tabacco a tale stabilimento, e ciò perchè, aumentandosi la disponibilità della materia prima, potessero migliorarsi le condizioni delle maestranze, costrette, in tempi di magra, a lavorare soltanto 3 giorni alla settimana per 5 mesi all'anno.

L'interrogante, nel far presente, come è suo dovere, che l'accaparramento di cui si è detto — operato per il Monopolio, che non ha ravvisato esistessero o potessero favorirsi nella zona *de qua* le condizioni per l'impianto di un proprio opificio per la produzione delle sigarette — è considerato, a torto o a ragione, una ruberia, chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per evitare, laddove c'è fame di lavoro, che si possa comunque arrivare alla riduzione anche di un solo giorno dell'occupazione operaia assicurata dallo stabilimento dell'ATI.

(4 - 01328)

SASSONE, ZICCARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale valutazione esprime sull'allarmante situazione produttiva della ex « Ceramica Pozzi » e della ex « Richard-Ginori », e in particolare sulle iniziative assunte dalla « Liquigas », alla quale fanno capo le aziende suddette, che attaccano direttamente i livelli di occupazione del grup-

po, avendo fatto ricorso a procedure di riduzione di personale in alcuni stabilimenti ed alla cassa integrazione guadagni per buona parte dei dipendenti alla ripresa post-feriale, come nel caso dell'azienda « Ceramica Pozzi » di Gattinara (Vercelli), i cui dipendenti sono stati messi in cassa integrazione per 7 settimane, fino al 15 ottobre 1977.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere in che misura i finanziamenti concessi per i piani produttivi dell'intero gruppo abbiano effettivamente avuto piena e completa destinazione per i fini richiesti e per i quali sono stati erogati.

Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di avere una chiara ed aggiornata conoscenza dell'assetto produttivo, proprietario e finanziario del gruppo che ha assorbito le aziende ex « Ceramica Pozzi » ed ex « Richard-Ginori », e quali iniziative intende, altresì, predisporre per evitare che i minacciati licenziamenti siano effettuati e per porre termine alla cassa integrazione guadagni, con la piena ripresa del lavoro produttivo ad orario normale.

(4 - 01329)

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risulta la presenza di gravi e diffusi motivi di insoddisfazione nella categoria degli ispettori tecnici periferici, la cui indispensabile funzione, nel laborioso processo di attuazione della normativa innovativa di cui si fanno carico i decreti delegati per l'adeguamento delle strutture della scuola di base alle esigenze di una democrazia veramente partecipata, a quanto si sa, viene notevolmente compromessa, quando non vanificata, da talune lamentate inadempienze e da tutta una serie di insufficienze.

Apparendo legittima la protesta della suddetta categoria per la ritardata definizione delle operazioni di inquadramento — come l'aspirazione a vedere adeguatamente considerate la specifica preparazione posseduta e le acquisite competenze anche nel vasto campo della promozione dell'aggiornamento professionale dei docenti della scuola elementare e materna — e non disattendibili le

richieste avanzate per quanto più propriamente attiene alle condizioni operative degli uffici degli ispettori tecnici periferici (disponibilità di sedi, di personale, di attrezzature e di fondi adeguati, possibilità di autonome iniziative e migliore determinazione delle dipendenze gerarchiche), l'interrogante chiede di conoscere i propositi o i programmi del Ministero in ordine ai problemi accennati.

(4 - 01330)

CERVONE, BORGHI, BOGGIO, MAZZOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali — AAI — non ha ancora provveduto a corrispondere al personale ex ENDSI, transitato nell'AAI stessa ai sensi della legge 25 luglio 1975, n. 383, l'indennità di anzianità per il pregresso rapporto di lavoro prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza.

Gli interroganti sono a conoscenza della nota n. 172325/108219/135435 del 5 ottobre 1976, inviata dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, IGOP, divisioni 4-13 — all'AAI in risposta ad un quesito da questa posto sull'argomento in data 10 ottobre 1975. Con la citata nota il Ministero del tesoro ha rilevato che la questione va distinta tra personale che ha optato per il trattamento previdenziale INPS e quello che, invece, ha optato per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Dopo attenta e scrupolosa disamina di tutta la normativa in materia, il Ministero del tesoro ha concluso che coloro i quali hanno optato per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato debbono chiedere il riscatto dei servizi resi presso l'ENDSI anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali, e ciò ai fini dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per gli iscritti al fondo di previdenza ENPAS. Tale riscatto deve avvenire in unica soluzione mediante l'utilizzo delle somme accantonate presso il fondo di quiescenza del personale ENDSI, indicato dall'articolo 2 della legge n. 383, e le eventuali somme eccedenti devono essere corrisposte agli interessati. Coloro, invece, che

hanno optato per il trattamento previdenziale INPS, hanno diritto, per motivi di equiparazione, alla corresponsione delle indennità di anzianità maturate per i servizi resi presso l'ENDSI, non potendosi ammettere a riscatto i servizi stessi, per il divieto di cui al primo comma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032.

Una tale soluzione, a parere del Tesoro, non solo non crea sperequazioni, ma dà legittima destinazione al fondo liquidazione ENDSI che non può essere utilizzato ad alcun fine dall'AAI. Conclude il Tesoro che, adottando tale criterio, viene in pieno applicato l'intendimento del legislatore, che ha inteso assicurare al personale trasferito la salvaguardia dei diritti quesiti, e che si ritiene opportuno che la questione vada definita prima possibile.

Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui, a fronte di un così chiaro indirizzo, a distanza di 8 mesi, l'AAI non ha provveduto a corrispondere agli interessati l'indennità di anzianità di cui sopra è detto, non ha istruito con l'ENPAS le procedure di riscatto dei servizi resi presso lo ENDSI, nonostante da tempo gli interessati avessero presentato regolari domande, e non ha provveduto a liquidare due funzionari direttivi cessati a domanda dal servizio.

Gli interroganti considerano che ogni ulteriore ritardo da parte dell'AAI arreca ai dipendenti ex ENDSI, e in specie a quelli collocati in pensione, un sensibile danno economico per la costante svalutazione monetaria e sollecitano pertanto il Ministro perchè intervenga presso l'AAI invitandola ad attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro.

(4-01331)

CERVONE, MURMURA, RUFFINO, TRIFOGLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che è allo studio la soppressione del Ministero della marina mercantile e che tale studio è per concretizzare una non conosciuta volontà politica indirizzata alla fusione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile.

Gli interroganti intendono conoscere, altresì, i motivi che a questa eventuale tesi avrebbero portato il Governo.

(4-01332)

BONDI, BONAZZI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Premesso che, in data 21 aprile 1977, fu presentata dagli interroganti l'interrogazione n. 4-00967, con la quale si chiedevano notizie in merito alla corresponsione delle pensioni ai dipendenti degli Enti locali, e preso atto della risposta del Ministro dell'interno pervenuta con lettera del 27 agosto 1977, n. 777/301/E/3, si fa presente che tale risposta non si riferisce alla corresponsione delle pensioni da parte della Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti locali, ma bensì alla liquidazione dell'indennità di premio servizio da parte dell'INADEL.

Gli interroganti, pertanto, mentre ringraziano per le informazioni ricevute a tale riguardo (informazioni non soddisfacenti), rinnovano la richiesta formulata con la ricordata interrogazione, chiedendo se sono vere le notizie secondo le quali la Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti locali non provvederebbe alla liquidazione delle pensioni quando deve tenere conto, oltre che dell'accordo ANCI-UPI-ANEA del 5 marzo 1974, anche degli accordi regionali stipulati per la sua attuazione.

(4-01333)

TEDESCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nel palazzo delle Preture della Città giudiziaria di Roma sono state eseguite opere murarie senza licenza proprio accanto agli uffici dei magistrati che lottano contro le irregolarità edilizie;

che tali opere, come da nota del comune di Roma n. 34283/76, « costituiscono una grave alterazione della originalità e funzionalità dell'impianto progettuale primitivo, snaturando brutalmente il concetto informatore del complesso architettonico incentrato sulla permeabilità urbana degli edifici »;

che alla facoltà di ingegneria di Roma, in San Pietro in Vincoli, è stata raddoppiata abusivamente la superficie utile;

che nel mese di agosto 1977, senza domandare licenza ad alcuno, all'interno del Quirinale è stata demolita la « cavallerizza », un edificio costruito nel 1905, di metri 33 per 20 e alto una decina, benchè nel centro storico di Roma sia « assolutamente proibita ogni demolizione »,

l'interrogante chiede di sapere come mai certi magistrati, impegnati con tanto zelo nella lotta all'abusivismo edilizio, non si siano accorti di tali fatti macroscopici e come mai i funzionari del Ministero dei beni culturali e ambientali non abbiano provveduto a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria contro i responsabili dell'accaduto.

(4 - 01334)

#### Interrogazioni da svolgere in Commissione

**P R E S I D E N T E .** A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):

n. 3 - 00669 del senatore Busseti;

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3 - 00664 del senatore Signori;

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 00668 dei senatori Li Vigni e Merzario;

n. 3 - 00672 dei senatori Li Vigni ed altri;

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3 - 00672 dei senatori Li Vigni ed altri;

#### Ordine del giorno

##### per la seduta di martedì 4 ottobre 1977

**P R E S I D E N T E .** Essendo stati esauriti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di

domani, 30 settembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

*Interrogazioni all'ordine del giorno:*

**SESTITO, PELUSO, TROPEANO.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni culturali e ambientali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Notizie apparse su organi di stampa prospettano l'ipotesi, attribuita a dichiarazioni rilasciate dal vice presidente della « Montedison », ingegner Grandi, della rinuncia, da parte dell'azienda, all'attuazione del raddoppio degli impianti di biossido di titanio via cloro nello stabilimento di Crotona e della realizzazione degli impianti stessi nella piana di Scarlino, in provincia di Grosseto.

L'ipotesi nascerebbe dalla considerazione che il terreno su cui dovrebbero sorgere i suddetti nuovi impianti è da ritenere zona di rilevante interesse archeologico, ma appare pretestuosa per il rifiuto aprioristico di valutare le soluzioni alternative già prospettate dalle forze politiche e sindacali e dallo stesso nucleo per l'industrializzazione di Crotona.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere se le notizie risultino esatte e, in caso affermativo, quali misure ed interventi il Governo intenda effettuare per garantire che gli impegni assunti dal gruppo « Montedison », e più volte riconfermati dal Governo, con gli enti elettivi e le forze politiche, sindacali e sociali della regione, siano rispettati, attesi la particolare ed estremamente preoccupante situazione economica e sociale nonché lo stato di tensione che le citate notizie provocano nel comprensorio crotonese e nell'intera regione calabrese.

(3 - 00509)

**RUFINO, MARAVALLE, DALLE MURA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947,

n. 896, all'articolo 5, stabilisce che della Commissione centrale dei prezzi (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363) facciano parte « rappresentanti dei consumatori e degli utenti nominati su designazione di quelle associazioni a carattere nazionale che siano interessate alla tutela delle categorie suddette »;

che, a quanto risulta, detta rappresentanza sarebbe tuttora esercitata da elementi designati dall'Unione nazionale consumatori, organizzazione recentemente espulsa dall'Ufficio europeo delle Unioni di consumatori, con sede a Bruxelles, per aver sistematicamente accettato finanziamenti da industriali e commercianti, nonché da associazioni di categoria dei corrispondenti settori;

che la stessa Magistratura ordinaria, nel mandare assolto in istruttoria il segretario generale della citata associazione, dottor Vincenzo Dona, accusato dei reati di corruzione e di estorsione, ha potuto stabilire, come si legge in sentenza, che « le percezioni di danaro sono incontroverse e pacifiche », come pure i rapporti commerciali intrattenuti dallo stesso segretario generale con titolari e dirigenti di aziende private e a partecipazione statale;

che nella seduta del 6 febbraio 1974 — e quindi prima che si verificassero tali fatti — in seno alla 10<sup>a</sup> Commissione senatoriale, riunitasi per discutere della concessione all'Unione nazionale consumatori di un contributo annuo a carico dello Stato, i senatori Fusi e Farabegoli ebbero a manifestare numerose perplessità sulla consistenza associativa e sulla democraticità interna della medesima Unione, talchè lo stesso relatore Berlanda convenne sulla necessità di rinviare ogni decisione alle risultanze di una indagine conoscitiva da affidare alle Camere di commercio, indagine della quale, peraltro, non si conoscono i risultati;

che, dalle numerose indagini giornalistiche sviluppatasi in seguito al verificarsi dei fatti surriferiti e dall'esame approfondito svolto dagli stessi interroganti sulla copiosa documentazione riguardante l'attività e l'organizzazione interna dell'associazione predetta, questa risulta priva dei requisiti di rappresentatività, autonomia, indipendenza

e democraticità che si ritengono necessari affinché l'associazione medesima si possa configurare come reale portatrice di « interesse alla tutela » di vaste categorie di cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere con quali urgenti interventi il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro che per delega lo rappresenta quale presidente del CIP intendano provvedere a ristabilire all'interno della Commissione centrale dei prezzi una più equilibrata e credibile rappresentanza dei consumatori e degli utenti, tenuto conto della necessità di assicurare a così vaste categorie di cittadini, sempre più minacciate dall'attuale crisi economica, il maggior numero possibile di strumenti di tutela compatibili con l'attuale carente legislazione, in attesa che la più volte annunciata riforma del CIP consenta, con la revisione dei meccanismi di partecipazione, una più incisiva presenza ed una più elevata capacità decisionale alle forze sociali presenti nel Paese.

(3 - 00557)

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere con esattezza, per le conseguenti implicazioni, se la « Mobil Oil » di Napoli manterrà e, anzi, svilupperà la produzione di oli lubrificanti in Campania, ovvero trasferirà — come si sente dire — tale lavorazione in provincia di Livorno.

(3 - 00580)

MINGOZZI, BOLDRINI Arrigo, COLAJANNI, LI VIGNI, BENEDETTI, DE SABBATA, LUCCHI Giovanna. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure si intendano adottare, con carattere di urgenza, per giungere alla promozione di un nuovo assetto di proprietà e di gestione, per ciò di garanzie produttive e di occupazione, per gli stabilimenti SAOM-SIDAC di Forlì e di Rasica e per quelli OMSA di Faenza e di Fermo, la cui crisi pone in pericolo l'occupazione di 2.500 lavoratori.

In modo più specifico, per sapere se, dopo l'inizio delle procedure di fallimento delle due società suddette e l'arresto dell'industriale Gotti-Porcinari, quali iniziative sono state prese o sono in atto — anche in ottemperanza agli impegni assunti dal Ministero dell'industria nel corso degli incontri del 3 e del 25 agosto 1977 con i sindacati, le Regioni e i Comuni (presenti gli amministratori giudiziari nel primo e i curatori fallimentari nel secondo) — per la ricerca di nuove soluzioni imprenditoriali che diano le necessarie garanzie di competenza, di solidità finanziaria e di serietà gestionale, e ciò nei tempi stabiliti.

Per sapere, ancora, come si intende tenere fede agli accordi, a suo tempo intervenuti, in base ai quali si dovevano assorbire gli 830 lavoratori licenziati dall'ex società Orsi-Mangelli, da anni in cassa integrazione guadagni, tenendo conto delle gravi inadempienze dell'ANIC, nonché delle condizioni di particolare pesantezza occupazionale nelle aree ove operano gli stabilimenti della fallimentare e infelice gestione Gotti-Porcinari delle società SAOM-SIDAC e OMSA, e quali misure si intendano inoltre adottare, in vista di garantire nuove soluzioni imprenditoriali, per evitare l'interruzione delle attività produttive — particolarmente nello stabilimento a ciclo continuo di Forlì — per impegnare gli istituti di credito (ora garantiti dalla gestione dei curatori fallimentari) ad assicurare il necessario flusso finanziario per il pagamento dei salari alle maestranze, in arretrato di sette mesi, per la prosecuzione delle attività produttive e per la fornitura di materie prime, di energia e gas metano.

Gli interroganti chiedono infine di sapere, più in generale, come si intende ricordare l'intervento nelle situazioni più acute e nel Mezzogiorno con l'attuazione della legge di riconversione industriale affinché tale intervento sia, senza vuoti e rinvii, occasione di rapido avvio dei nuovi meccanismi previsti e della definizione delle direttive programmatiche per il settore chimico e gli altri settori in crisi e prioritari.

(3 - 00635)

**FERMARIELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerata la crisi gra-

ve dell'Istituto universitario navale di Napoli, caratterizzata soprattutto dalle poche centinaia di studenti iscritti nelle due facoltà dell'ateneo (scienze nautiche ed economia marittima) e dal crescente, abnorme numero di dipendenti docenti e non docenti, nonché dalla sconcertante povertà di produzione e di ruoli culturali, si chiede di conoscere con quali misure e in quale ambito si pensi di superare positivamente una situazione divenuta ormai insostenibile.

(3 - 00575)

**SCHIANO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie, pubblicate dalla stampa, secondo le quali, in seguito ad accordi tra il Governo e le organizzazioni sindacali, « un docente che diventa preside dopo 6 anni di servizio in ruolo come professore perde immediatamente 269.000 lire l'anno, se diventa preside dopo 9 anni di servizio in ruolo ne perde 375.000, se dopo 15 anni 550.000, se dopo 21 anni 540.000, se dopo 30 anni 627.000 ».

In caso affermativo, per sapere:

in base a quali criteri una funzione gerarchicamente sovraordinata, in base alla legislazione vigente, a quella degli insegnanti, e maggiormente impegnativa sotto il profilo dell'orario settimanale di servizio, venga retribuita in misura inferiore;

se ciò non implichi, di fatto, una eliminazione della funzione direttiva nella scuola, contraria alle leggi vigenti.

(3 - 00609)

**NOÈ.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non sia il caso d'incrementare l'importanza della ricerca nel campo della fisica dello stato solido rispetto alle altre ricerche di fisica fondamentale, e ciò tenuto conto delle importanti e numerose ricadute che le sopra menzionate ricerche possono avere nella tecnologia.

(3 - 00268)

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari